

350.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegni di legge (Deferimento a Commissione)	16865	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		
Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (2271);		
NOVELLA ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo (309-bis) . . .	16821	
PRESIDENTE	16821	
ALMIRANTE	16833	
ANDERLINI	16850, 16854	
ANGELINI	16844, 16846	
ANTONINI	16856, 16857	
AVOLIO	16821, 16827, 16841, 16843, 16845, 16849, 16850, 16852	
BALLARDINI	16822, 16831, 16841, 16846	
BECCASTRINI	16829	
BIGNARDI, <i>Relatore di minoranza</i>	16847, 16850	
COLOMBO RENATO	16852	
DELL'ANDRO	16829, 16833	
FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	16838, 16846, 16849, 16852, 16854, 16857, 16861, 16863	
GIORGI	16861, 16862	
GOMBI	16829	
IMPERIALE	16860	
LEOPARDI DITTAIUTI	16821	
MAGNO	16862, 16864	
MASCHIELLA	16851	
MICELI	16848	
OGNIBENE	16841	
SCARASCIA MUGNOZZA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	16837, 16846, 16849, 16853, 16857, 16861, 16862, 16863	
SPECIALE	16824, 16863, 16864	
Proposte di legge (Deferimento a Commissione)	16865	
Commemorazione dell'ex deputato Antonio Di Donato:		
PRESIDENTE	16820	
AVOLIO	16820	
FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	16820	
MUSSA IVALDI VERCELLI	16820	
PASQUALICCHIO	16820	
Comunicazione del Presidente	16864	
Corte costituzionale (Annunzio di trasmissione di sentenze)	16864	
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	16819	
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	16866	
Votazioni segrete	16841, 16854	
Ordine del giorno delle sedute di domani	16866	
<hr/>		
La seduta comincia alle 16.		
MAGNO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.		
(È approvato).		
Trasmissione dalla Corte dei conti.		
PRESIDENTE. Informo che il presidente della Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 maggio 1958, n. 259, la determinazione e la relativa re-		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

lazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per l'esercizio 1961-62 (Doc. XIII, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Commemorazione dell'ex deputato
Antonio Di Donato.**

PASQUALICCHIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche settimana fa si è spento in Cerignola Antonio Di Donato. Alcuni di noi lo ricordano, mentre molti altri non lo hanno conosciuto: è la legge del tempo che, nel suo moto incessante, nel prefigurare il domani, stende inevitabilmente un velo più o meno consistente di oblio sul passato. Ma noi non possiamo dimenticare coloro che nel passato più o meno recente hanno dato in quest'aula il loro contributo alla discussione ed alla risoluzione di gravi problemi nazionali e sociali.

Antonio Di Donato è stato membro della Camera dei deputati nella prima legislatura (1948-1953) ed in tale veste continuò la lotta di emancipazione proletaria, che aveva iniziato in Cerignola fin da ragazzo. Nato da operai il 7 settembre 1896, rimase operaio perché, specialmente in quel tempo, le modeste condizioni economiche costituivano una barriera insormontabile per il proseguimento degli studi. Non gli mancò tuttavia la scuola sociale che, attraverso la lotta di classe, acutissima in Cerignola, lo stimolò a leggere, a studiare ed a diventare un valente autodidatta. Non c'è da meravigliarsi: ha imparato alla stessa scuola di Giuseppe Di Vittorio. Tutta la sua attività, costante e coerente, fu spiegata per l'emancipazione delle masse lavoratrici e non si arrestò di fronte alla repressione politica. Arresti, anni di reclusione ed una continua persecuzione non fiaccarono la sua volontà di lotta prima come membro del partito socialista italiano e poi, dal 1921, come membro del partito comunista italiano. Dopo l'insurrezione dell'aprile 1945 lo troviamo responsabile del partito comunista italiano in Puglia e membro del comitato centrale. In seguito diventò segretario della camera confederale del lavoro di Bari, attività che ha lasciato alcuni anni fa per quella infermità che, progressivamente, ha minato la sua salute e che poi lo ha condotto alla fine.

Nel commemorarlo le rivolgiamo la preghiera, signor Presidente, di farsi interprete

del nostro cordoglio presso la famiglia dell'estinto.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSA IVALDI VERCELLI. A nome del gruppo del partito socialista italiano mi associo commosso alla commemorazione dello onorevole Antonio Di Donato. Egli ha cominciato nelle file del nostro partito quella lotta che lo vide sempre vessillifero del riscatto dei lavoratori, di quella classe cui egli apparteneva e dei cui quadri sindacali fu dirigente esemplare.

A questo combattente delle lotte operaie, a questo maestro della vita parlamentare il nostro partito invia un commosso saluto.

AVOLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO. A nome del gruppo parlamentare del P.S.I.U.P. mi associo al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole Di Donato.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del Governo mi associo con deferenza e commozione alla commemorazione dell'onorevole Antonio Di Donato ed invio alla famiglia dello scomparso espressioni di sentito cordoglio.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alla commemorazione di Antonio Di Donato, deputato per la prima legislatura eletto nella circoscrizione di Bari con la lista del partito comunista italiano.

Proveniente dalle file del movimento operaio, Antonio Di Donato si distinse dapprima nel partito socialista e quindi dal 1921 nel partito comunista per le sue qualità di organizzatore sindacale.

Duramente perseguitato dalla dittatura, tornò all'attività politica e sindacale nel dopoguerra assumendo posizioni di rilievo e di responsabilità nei più importanti settori dell'organizzazione politica e sindacale del partito comunista nelle Puglie.

Nella Camera fece parte della Commissione agricoltura e si avvalse intensamente del diritto di sindacato ispettivo specialmente per richiamare l'attenzione del Governo sui bisogni e sui problemi della regione pugliese.

Alla famiglia dello scomparso rinnovo a nome dell'Assemblea e mio personale le espressioni del più vivo e sincero cordoglio. (*Segni di generale consentimento*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (2271) e della concorrente proposta di legge Novella ed altri (309-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività, e della concorrente proposta di legge Novella ed altri.

Proseguiamo lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 1.

Gli onorevoli Avolio, Pigni, Cacciatore, Bernardi, Passoni, Minasi, Angelino, Ivano Curti, Naldini, Raia e Maria Alessi Catalano hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione, in ogni regione del territorio nazionale, di enti di sviluppo dell'agricoltura dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti e le sezioni di riforma fondiaria istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono trasformati in enti di sviluppo, con i compiti e le funzioni di cui alla presente legge.

Il Governo, con decreti aventi valore di legge ordinaria, apporterà modifiche alla competenza territoriale di tali enti, al fine di garantirne l'estensione a tutti i territori della regione o delle regioni in cui essi operano ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AVOLIO. Le considerazioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento sono essenzialmente due. La prima riguarda la necessità, che noi riteniamo inderogabile, di costituire gli enti di sviluppo agricolo su tutto il territorio nazionale e non già, come la legge prevede, soltanto in alcune regioni; la seconda ha un'attinenza con le questioni di carattere costituzionale sollevate dalla Commissione affari costituzionali e riprese da molti settori dell'Assemblea nel corso della discussione generale. Ci dovremmo anche rammaricare per il fatto che al momento non conosciamo ancora quale sia l'orientamento della maggioranza su questo argomento.

D'altra parte pensiamo che la questione possa essere agevolmente risolta appunto accogliendo l'emendamento sostitutivo da noi proposto, che in maniera piana, leale e precisa, risolve entrambi i problemi che mi sono permesso di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Come risulta chiaramente dal suo testo, con esso noi non intendiamo in alcun modo sovvertire i criteri informativi del disegno di legge presentato dal Governo, ma intendiamo solo dare una risposta positiva alle molte critiche che sono state sollevate dai diversi settori dell'Assemblea soprattutto in ordine ai due problemi che ho prima ricordato: la necessità di estendere la competenza degli enti a tutte le regioni del territorio nazionale; la necessità di tenere conto delle competenze primarie che spettano alle regioni a statuto speciale le quali operano già nel nostro paese ed hanno provveduto da tempo a dare una sistemazione organica alla materia oggetto del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bona, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimere il n. 1).

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. In sede di discussione generale del disegno di legge, prima in Commissione agricoltura e poi in aula, io stesso e molti altri colleghi del mio gruppo, tra cui il relatore di minoranza onorevole Bignardi, abbiamo sostenuto come gli obiettivi che con il provvedimento in esame si vogliono raggiungere, lungi dall'essere quelli di risolvere i veri e reali problemi dell'agricoltura italiana di oggi, si possano invece individuare in due principali direttrici: il rifinanziamento degli enti di riforma, che forse per pudore non si vogliono più chiamare tali, ma sono stati invece ribattezzati in enti di sviluppo; e l'allargamento dei loro poteri e della loro zona di influenza in modo tale da gettare le basi per quell'agricoltura statalizzata che costituisce l'obiettivo finale al quale mira ormai, da qualche anno a questa parte, la politica agricola italiana. E per quanto riguarda quest'ultimo punto, vorrei prima di tutto dire che i risultati dell'agricoltura di Stato sono purtroppo ormai noti, per essere stata essa ampiamente sperimentata in quei paesi d'oriente nei quali tale politica ha provocato le conseguenze che tutti conosciamo, così da essere sconfessata e abbandonata dagli stessi che l'avevano sostenuta e realizzata.

Per quanto riguarda poi il primo punto, e cioè i risultati tecnici, economici e finanziari che sono stati ottenuti dagli enti di riforma, non voglio stare qui a ripetere quanto già abbiamo ampiamente sostenuto, dimostrato e documentato in altre sedi ed occasioni.

Vorrei però prendere lo spunto da quanto ha detto questa mattina l'onorevole ministro a proposito della visita da lui effettuata ieri all'Ente Maremma in compagnia del presidente cileño Frei per scongiurarlo a non inviare, come egli ha annunciato, i dirigenti degli enti di riforma in paesi stranieri a ripetere i guasti e gli errori che già furono commessi in Italia, e di risparmiare così ad un paese amico, quale è il Cile, quella amara esperienza che noi tutti purtroppo abbiamo dovuto compiere e pagare.

Per quanto si riferisce al secondo punto, e cioè all'ampliamento dei poteri e della zona di influenza degli enti di riforma, non voglio qui ripetere quanto abbiamo detto in sede di discussione generale e tutte le riserve che il nostro gruppo ha avanzato sul progressivo inserimento dello Stato nella vita e nell'attività dell'agricoltura italiana. Vorrei soltanto limitarmi a ribadire quanto ho detto in Commissione agricoltura e quanto ho sostenuto in aula durante il mio intervento in merito all'ordine di priorità adottato per l'attuazione degli enti di sviluppo e in base al quale essi dovrebbero essere realizzati nelle Marche e nell'Umbria, prima che nel resto di Italia. A questo riguardo mi sono state date finora le risposte più diverse e più disparate.

Ricordo che l'onorevole ministro in sede di Commissione agricoltura, di fronte ad una mia precisa domanda a questo riguardo, rispose che erano stati motivi politici, esclusivamente motivi politici, a determinare questa scelta, facendo anche rilevare che questo disegno di legge costituiva un preciso impegno di Governo.

Successivamente l'onorevole relatore ha giustificato la realizzazione degli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria prima che altrove, con queste testuali parole che si leggono nella sua relazione: « La costituzione dell'ente di sviluppo nelle Marche scaturisce dalla constatata necessità di un intervento proficuo ed armonico in quelle regioni nelle quali le nuove esigenze dell'agricoltura richiedono un piano di ripresa e di sviluppo ».

L'onorevole ministro a questo riguardo ha detto stamane che la costituzione dell'ente di sviluppo nelle Marche vuole essere un atto di fiducia in coloro che in quella regione operano nel settore agricolo.

Ma a me sembra in verità che fra queste tre affermazioni vi sia un netto contrasto, per cui non so se la versione esatta sia quella data dall'onorevole ministro in sede di Commissione agricoltura, quando ebbe a dire che il disposto di cui al n. 1 dell'articolo 1 del disegno di legge scaturisce soltanto da un impegno di Governo; non so neppure se sia giusta la versione dell'onorevole relatore il quale ha scritto che la norma è stata dettata dalla reale situazione delle zone nelle quali gli enti di sviluppo dovrebbero essere realizzati; non so infine se la risposta vera sia quella fornita dall'onorevole ministro questa mattina, e cioè che il provvedimento di legge promanerebbe dal desiderio di manifestare una particolare fiducia negli operatori economici agricoli delle Marche.

Per cui su questo punto vorrei rivolgere nuovamente una precisa domanda al relatore e al ministro perché mi dicano quale di queste tre versioni è quella esatta e per quali motivi nelle Marche e nell'Umbria gli enti di sviluppo dovrebbero essere realizzati prima che altrove.

In ogni caso ritengo che la fiducia che con gli enti di sviluppo si vorrebbe manifestare agli agricoltori marchigiani e umbri non sia tale e che, invece, la decisione di istituire gli enti di sviluppo in queste regioni prima che altrove sia una patente di incapacità che si vuole dare agli agricoltori, ai tecnici e anche agli stessi funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che in queste zone operano da tanto tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballardini e Di Primio hanno proposto di sopprimere, al n. 2), le parole: « ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

L'onorevole Ballardini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BALLARDINI. Chiedo di poter illustrare anche l'emendamento al successivo articolo 2, presentato da me e dal collega Di Primio, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « nel rispetto delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale », in quanto collegato con il precedente emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Va innanzitutto chiarito che non si tratta di emendamenti di parte, giacché dovrebbero essere — a rigore — firmati da tutti i membri della Commissione affari costituzionali, almeno da tutti quelli che erano presenti quando la Commissione espresse questo giudizio. Gli emendamenti portano la

firma mia e del collega Di Primio solo per ragioni di rappresentanza, perché l'onorevole Di Primio era relatore sul parere ed io, nella veste di presidente della Commissione, dovrei come tale rappresentare l'unanimità della Commissione.

Non si tratta quindi di una questione di indirizzo politico, cioè di una questione sulla quale le posizioni politiche dovrebbero dividerci, ma di una questione di altra natura: non di tecnica legislativa, ma di rispetto dell'ordinamento costituzionale.

Sono contento di aver sentito stamane dallo stesso onorevole ministro esprimere questo concetto: un sano ordinamento ha come presupposto il rispetto dei poteri, delle funzioni, delle competenze sui singoli settori. Proprio questa preoccupazione la Commissione ha inteso rappresentare nell'incaricare l'onorevole Di Primio di illustrare il suo parere in proposito.

Le regioni a statuto ordinario hanno una competenza legislativa in determinate materie entro principi ben precisi, la cui formulazione l'articolo 117 della Costituzione rimanda alle leggi dello Stato.

Per quanto riguarda invece le regioni a statuto speciale, ci troviamo di fronte a situazioni sotto questo profilo assai diverse.

Abbiamo tre regioni a statuto speciale che furono istituite dall'Assemblea Costituente — Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta — che hanno poteri assai più ampi di quelli previsti in alcune materie per le regioni a statuto ordinario: sono poteri che dottrina e giurisprudenza hanno definito di competenza legislativa esclusiva, essendo più ampi di quelli previsti dall'articolo 117 della Costituzione; e questi poteri trovano limiti soltanto nella Costituzione, nei trattati internazionali, nell'interesse nazionale, nei principi direttivi delle riforme generali dello Stato.

Per la regione siciliana i limiti che valgono per la competenza legislativa esclusiva delle tre regioni a statuto speciale che ora ho ricordato sono assai più ampi e la competenza legislativa esclusiva della regione siciliana è assai più larga di quella analoga riservata alle altre regioni a statuto speciale, giacché per la Sicilia l'articolo 14 dello statuto regionale stabilisce che in quelle determinate materie la competenza legislativa dell'assemblea regionale trova limiti soltanto nel territorio della regione, nelle leggi costituzionali dello Stato e nelle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano (quindi non quelle successive

deliberate dal Parlamento, come invece è prescritto per le altre regioni a statuto speciale).

Si potrà dunque discutere sulla validità o meno di questo ordinamento e sulle ragioni storiche che hanno portato ad adottarlo. Però, nel momento in cui il legislatore ordinario fa delle leggi, deve cominciare con il rispettare i limiti che il legislatore costituente gli ha posto. Il sano ordinamento delle istituzioni è basato infatti sul rispetto delle rispettive competenze.

In quale punto di questo disegno di legge la Commissione affari costituzionali ha trovato un vizio di legittimità? Lo ha trovato all'articolo 1, n. 2), dove il Governo è delegato ad emanare norme per adeguare gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, oltre che ai fini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, anche ai fini stabiliti da questa legge. Questa delega è abbastanza larga. I limiti, gli indirizzi e i criteri entro i quali il Governo deve esercitarla sono stabiliti negli articoli che seguono. Però, l'equiparazione dell'E.R.A.S. agli altri enti che vengono costituiti a me sembra non rispettosa delle competenze che la Costituzione e le leggi costituzionali hanno riservato all'assemblea regionale siciliana. Con questa delega, infatti, il Governo può legiferare su materie per le quali la regione siciliana ha competenza esclusiva e ha già legiferato.

Vi è già infatti, per esempio, una legge regionale siciliana del 27 dicembre 1950, n. 104, che trasforma il vecchio ente in ente di riforma. Questa stessa legge, all'articolo 2, delega il presidente della giunta regionale siciliana ad emanare un proprio decreto che disciplini l'ordinamento dell'ente. Vi è il decreto legislativo del presidente della regione siciliana 15 ottobre 1954, n. 11, che introduce alcune riforme all'ordinamento dell'ente. Vi è una successiva legge regionale siciliana del 12 maggio 1959 sempre in tema di ordinamento dell'E.R.A.S. Vi sono poi altre leggi che finanziano le attività dell'E.R.A.S. dando a queste finalità ben precise.

Ora, noi ci rendiamo benissimo conto che la Sicilia è pur sempre nel territorio della Repubblica italiana, per cui il legislatore nazionale può avere qualche cosa da dire. Del resto, se andiamo a vedere la giurisprudenza che vi è stata prima della creazione della Corte costituzionale non troviamo lumi chiari e uniformi. Vi sono alcune decisioni di giudici ordinari di merito, vi sono altre decisioni della Corte di cassazione, molte volte in conflitto fra di loro e comunque tutte abbastanza co-

stantemente superate dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato anche per la regione siciliana, come per le altre regioni a statuto speciale, il principio della validità di una legislazione statale, limitatamente però al compito e ai fini di un coordinamento tra le funzioni e i compiti degli organi dello Stato e quelli delle regioni a statuto speciale.

Questa legge di delega è elaborata in termini tali per cui si possa interpretarla nel senso che il Governo può emanare norme soltanto entro questi limiti di coordinamento? A giudizio della Commissione I, che rappresenta, si deve rispondere negativamente: i limiti di questo disegno di legge vanno assai al di là, e in virtù di questo provvedimento il Governo potrebbe emanare norme delegate tali da interferire direttamente entro la sfera di attribuzioni esclusiva riservata alla regione autonoma siciliana.

Sappiamo che la stessa regione ha sollecitato questo intervento e che il contenuto finanziario di questa legge interessa anche la Sicilia; sappiamo che quanto questa legge si propone e che io personalmente approvo deve essere valido anche per la regione siciliana. Dal punto di vista della tecnica legislativa, però, il problema andava risolto in modo diverso, proprio per salvare il principio del rispetto delle competenze che non ha soltanto un valore formale ma rappresenta un cardine del nostro ordinamento giuridico.

La prova provata dell'esistenza di questo problema di rispetto delle competenze è venuta proprio in questi giorni dalla stessa assemblea regionale siciliana la quale sta legiferando nella stessa identica materia sulla quale dovrebbe dettare norme il Governo sulla base di questa delega.

Ove non modificassimo l'articolo 1, daremmo se non altro al paese uno spettacolo di confusione. Non si capirebbe chi ha la competenza a legiferare in questa materia, se contemporaneamente da una parte l'assemblea regionale discute e vota e dall'altra parte il Parlamento nazionale dà nella stessa materia una delega al Governo. Il problema, quindi, è semmai di coordinamento delle due attività legislative e non di sovrapposizione ed interferenza, come invece avviene secondo il testo di questo n. 2 dell'articolo 1.

Ho sentito proporre di risolvere questo problema, da parte di chi non disattende queste osservazioni e tuttavia è mosso da preoccupazioni di altra natura, mediante la sostituzione dell'emendamento con un ordine del giorno. Ora io penso che questo modo sarebbe

costituzionalmente ancora più scorretto, proprio perché siamo in sede di legge-delega al Governo e quindi i criteri, i limiti, le finalità che il Parlamento intende stabilire nel documento di delega devono essere tutti contenuti entro la legge. Non sarebbe concepibile che fosse fuori della legge un criterio direttivo che impegna il Governo nell'espletamento della sua funzione di legislatore delegato.

Per queste ragioni, sulle quali non vi sono motivi di divisione fra i gruppi politici ma che rappresentano semplicemente l'espressione di una sensibilità costituzionale e di un'esigenza di correttezza e di ordine nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento, credo che l'emendamento firmato da me e dal collega Di Primio in rappresentanza della Commissione che presiedo sia meritevole di essere accolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Speciale, De Pasquale, Failla, Corrao, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Villani hanno proposto di sopprimere, al n. 2), le parole: «ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia».

L'onorevole Speciale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPECIALE. Dopo quello che ci ha riferito qui il collega Di Primio a nome della Commissione affari costituzionali, dopo l'intervento del collega Ballardini e dopo il dibattito che vi è stato al Senato e nella Commissione agricoltura di questo ramo del Parlamento, dopo quello che modestamente ho rilevato intervenendo nella discussione generale, credo che sotto l'aspetto più particolarmente tecnico non vi sia molto da aggiungere. Se mai vi è da precisare e da ricordare qualcosa soprattutto all'onorevole Scarascia Mugnozza, che ieri ha ritenuto di potere, così come aveva fatto in Commissione, sbrigativamente liquidare la questione.

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. Non l'ho fatto «sbrigativamente». Ella ieri non era presente.

SPECIALE. Ho letto quello che ella ha detto.

Devo prima di tutto rilevare che non si riesce a comprendere quale tipo di logica stia alla base degli argomenti portati dal relatore per la maggioranza e dal ministro (l'onorevole ministro intervenendo questa mattina ha detto che ne parlerà, ma conosciamo pressappoco il suo orientamento per quello che ha detto al Senato e in Commissione), perché basterebbe una semplice, spassionata e attenta lettura delle poche disposizioni che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

si riferiscono a questa materia per rendersi conto di come stanno le cose.

In Commissione, del resto, non vi è stato un dibattito molto lungo poiché tutti i presenti, una volta sollevata la questione, si sono resi conto che non vi era altra tesi valida se non quella che ora è stata qui sostenuta dall'onorevole Ballardini.

L'articolo 14 dello statuto siciliano, come ha ricordato il collega Ballardini, parla chiaro: « L'assemblea regionale siciliana nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente, ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste;... p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali ».

Quindi, legislazione esclusiva senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituzione. Anche i testi costituzionali vanno interpretati nel loro processo di formazione storico-politico. Come ho già ricordato altra volta, quell'inciso è stato voluto a suo tempo, nella commissione che elaborò lo statuto e nella Consulta regionale siciliana, proprio dalle sinistre. Ed aveva valore rafforzativo dell'autonomia siciliana, non limitativo. Si voleva riferire cioè a quelle auspicate riforme (lo statuto veniva elaborato prima che l'Assemblea Costituente fosse convocata) per le quali il popolo italiano aveva combattuto e per le quali combatteva anche il popolo siciliano.

L'argomento che qui è stato portato questa mattina, sia pure per un accenno, dal ministro, è che noi dovremmo violare questa norma costituzionale (poiché lo statuto siciliano fa parte integrante della Costituzione italiana), dovremmo barattare i poteri autonomi della regione siciliana per poter finanziare l'E.R.A.S.

Ne ho già parlato in Commissione nel mio intervento. E giacché si insiste su questo tasto, devo dire ancora una volta che per 18-20 anni l'E.R.A.S. è stato finanziato sui fondi della riforma agraria, per la verità in maniera irrilevante, ma nessuno ha mai sollevato una questione di competenza. Nessuno ha mai detto che siccome l'E.R.A.S. non era ordinato con una legge dello Stato, non si poteva fare ciò. Nessuno ha avanzato questa tesi, che è venuta fuori recentemente, onorevole Ballardini, nella nuova « giurisprudenza » che si va formando.

A questo proposito vorrei ricordare al collega e compagno Ballardini che non la regione ha chiesto questa modifica; sono stati

altri a chiederla. Purtroppo la Sicilia, non per la prima volta, conosce di questi tradimenti (perché di questo si tratta): la sua storia, per molti aspetti amara, annovera siffatti episodi.

Dunque, il problema del finanziamento è stato risolto, di fatto, per venti anni, senza che nessuno sollevasse questa questione; è stato risolto in maniera esplicita (lo ha ricordato questa mattina l'onorevole Ferrari-Aggradi) in occasione della legge per il « piano verde ». L'onorevole Ferrari-Aggradi ricorderà che il Governo non aveva proposto una norma per assicurare formalmente le quote dei fondi che si stanziavano per il « piano verde » alle regioni a statuto speciale, e in particolare alla Sardegna e alla Sicilia. Fummo noi a suggerirla, e il Governo e la maggioranza — dobbiamo dare atto di ciò — a suo tempo accolsero quel nostro suggerimento. L'emendamento che ebbi allora occasione di presentare divenne — se la memoria non mi inganna — l'articolo 22 (o 21) della legge del « piano verde ». Quindi, se questo si ritiene necessario, da parte nostra nessuna obiezione; anzi, potremmo essere proprio noi a ricordare il precedente del « piano verde ».

La verità è che si adopera l'argomento del finanziamento per esercitare una pressione. Del resto, sia in quest'aula sia nell'altro ramo del Parlamento, si è molto insistito su questo aspetto, appunto per strappare la delega anche per l'ordinamento dell'E.R.A.S. La stessa cosa si fa in questo stesso momento all'assemblea regionale siciliana, dove si dice: se non cediamo, se non accordiamo qualche cosa, se non arriviamo a un compromesso, non verranno i soldi.

Poi si tira in ballo l'altra questione del personale, ma su questo argomento mi soffermerò brevemente dopo. La verità è — è stato già ricordato — che il Governo non aveva previsto una norma di questo tipo, che è stata richiesta non dalla regione, ripeto, ma da alcuni, i quali avevano evidentemente un certo interesse, un certo scopo da raggiungere. Costoro, rinunciando a diritti irrinunciabili (perché nessuno è abilitato a rinunciare, in nome della Sicilia, ai diritti che ad essa sono stati riconosciuti dalla Costituente del popolo italiano), lo hanno fatto in cambio di che cosa? Del finanziamento, che per altro è dovuto; e in cambio di una sistemazione molto ipotetica del personale dell'E.R.A.S.. Infatti, mentre all'articolo 1 l'E.R.A.S. viene compreso fra tutti gli altri, senza alcuna limitazione di poteri da parte del Governo che è delegato a legiferare in questa materia, quando poi si passa all'articolo 2, dove si

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

parla dell'ordinamento degli enti, si dice: « Le norme relative al nuovo ordinamento degli enti » (personale, cariche, ecc.) « dovranno regolare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale... ». Ecco che cosa hanno chiesto: hanno chiesto di poter continuare a controllare l'E.R.A.S., a nominare il presidente ed il consiglio d'amministrazione, a procedere liberamente ad assunzioni di personale per motivi clientelistici ed elettorali, così come si è fatto finora.

La verità è che coloro i quali hanno chiesto ciò avevano un obiettivo politico ben preciso da raggiungere: trasferire su di un piano più remoto l'ordinamento dell'E.R.A.S. e tutto quello che da questo ordinamento sarebbe dovuto discendere, facendo ricadere sul Governo centrale alcune scelte che, si sa, sono abbastanza difficili da fare *in loco*. È molto più facile, infatti, fare operare una scelta qui, in senso negativo per quanto riguarda i poteri di esproprio, che non in seno all'assemblea siciliana che vive ed opera più vicina ai contadini, ai braccianti, alla gente interessata.

Quanto siano pretestuosi, poi, gli argomenti che vengono qui portati è dimostrato anche da una recente esperienza fatta proprio in questa Camera, quando abbiamo affrontato il problema del rinnovo della proroga della Cassa per il mezzogiorno. In quel caso si è trovato un punto d'accordo per assicurare adeguati finanziamenti alla regione siciliana senza violare i suoi poteri. E questo non più tardi di un mese fa!

Adesso, l'onorevole Scarascia, continuando a svolgere le sue argomentazioni, ha detto che l'assemblea regionale ha già approvato l'articolo 1 del provvedimento che regola la materia. Debbo dire, a questo riguardo, che sono d'accordo con le considerazioni fatte testé dall'onorevole Ballardini circa l'assurdità di due assemblee legislative che deliberano sulla stessa materia, per la stessa regione, quasi contemporaneamente.

Ad ogni modo, diceva l'onorevole Scarascia Mugnozza, quasi avesse scoperto un argomento formidabile, che è stato approvato dall'assemblea regionale l'articolo 1 del provvedimento con il quale si ammette che il Governo nazionale, su delega del Parlamento, ha il potere di ordinare anche l'E.R.A.S. Ma l'onorevole Scarascia sapeva, perché l'ho detto in Commissione e lo ripeto in quest'aula, che all'articolo 1 seguono l'articolo 2 e l'articolo 3. Ora, l'articolo 3 è stato respinto, mentre non si sa, fino a questo momento, quale sorte toccherà all'intero provvedimento. Aspettiamo, dunque, onorevoli colleghi, prima di

vendere la pelle dell'orso! Questo, comunque, interessa poco. Quello che interessa di più è che noi abbiamo il dovere di legiferare nell'ambito della Costituzione e nel rispetto rigoroso di essa.

Sotto questo profilo, oltre un richiamo alla competenza della Commissione affari costituzionali, credo non sarebbe inopportuno — mi perdoni, signor Presidente — per una questione così delicata, anche un pronunciamento del nostro stesso Presidente.

PRESIDENTE. Ella sa, onorevole Speciale, che vi sono degli organi preposti a pronunce del genere.

SPECIALE. Potrebbe essere *ad adiuvandum*. Ad ogni modo, non debbo aggiungere altro sul merito. Una cosa è certa: l'assemblea regionale siciliana, con il suo ultimo voto, ha dimostrato di non voler subire imposizioni e il compromesso raggiunto da determinati gruppi che agiscono a Roma e a Palermo, i quali vorrebbero imporre modifiche che, ritengo, non possono trovare cittadinanza in un dibattito serio e soprattutto rispettoso della legalità costituzionale.

E vorrei concludere riprendendo un appunto, anzi un rimprovero che questa mattina mi ha rivolto l'onorevole Ferrari-Aggradi. L'onorevole ministro ha affermato che io sarei andato molto più in là dei limiti imposti da una serena valutazione di questa questione molto delicata, che avrei addirittura presentato questo rapporto fra lo Stato e la regione siciliana come un rapporto fra due Stati.

Onorevole ministro, io credo che la sua sia stata una sottolineatura, così, a fini polemici. Può darsi che abbia messo un po' più di calore di quello che ella ritiene necessario in questa questione, ma io vorrei soltanto ricordare che la Sicilia gode di un ordinamento autonomo consacrato da una legge della Costituente del popolo italiano e che non è la Sicilia che si mette sul terreno del conflitto, e quindi su una posizione di ostilità, in una contrapposizione frontale rispetto allo Stato, ma sono gli uomini, le forze, i gruppi che oggi rappresentano lo Stato che eccitano e acuiscono questi contrasti, facendo risorgere una « questione siciliana » che è esistita nella storia del nostro paese e che doveva essere risolta appunto dalla autonomia regionale.

Nel 1943, nel 1944, in un movimento tumultuoso, contraddittorio anche, morirono figli generosi della Sicilia per conquistare questa libertà, signor Presidente. Non possiamo noi dimenticare quindi questi aspetti della questione. Certo, nell'ampio statuto autonomo

che la Sicilia ha avuto dalla Costituente italiana vi sono aspetti di natura pattizia. Certo, ci sono presenti, ma questo è stato voluto, come ho detto, dalla nostra Costituente, è stato voluto dalla nostra storia, è stato voluto dalla fisionomia che le forze politiche moderne ed avanzate del paese hanno impresso al nuovo Stato: lo Stato repubblicano italiano che riconosce queste realtà storiche, politiche e sociali e che appunto nella formula delle autonomie regionali ha ritenuto di trovare una soluzione a secolari e gravi problemi. Ora noi non possiamo, sulla base di considerazioni come quelle che sono state qui portate, rischiare, oltre alla violazione di principi che devono essere assolutamente rispettati, di riaprire un conflitto tra lo Stato e la regione siciliana che certamente non farebbe bene né allo Stato né alla Sicilia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni, Avolio, Cacciatore, Bernardi, Passoni, Minasi, Paolo Angelino, Ivano Curti, Naldini, Raia e Maria Alessi Catalano hanno proposto, al n. 2), di sopprimere le parole: « ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

AVOLIO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO. Desidero premettere, signor Presidente, che questo emendamento può ritenersi subordinato all'emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 1 da me presentato ed illustrato precedentemente.

Credo di dover soltanto riprendere brevemente alcune considerazioni che ho avuto modo di svolgere più ampiamente nel corso del dibattito generale su questa legge.

D'altra parte, gli interventi assai pertinenti testé svolti dal presidente della Commissione affari costituzionali onorevole Ballardini e dal collega Speciale mi risparmiano la fatica di dover riprendere le considerazioni di ordine generale che militano a favore dell'introduzione (nell'eventualità che non fosse approvato l'emendamento sostitutivo all'articolo 1 da me presentato) di questo emendamento subordinato.

Credo anche di dover ricordare che, per una analoga situazione, abbiamo già in parte affrontato questi problemi; quando, cioè, in questa stessa Assemblea, abbiamo discusso il provvedimento di rilancio della Cassa per il mezzogiorno. In quell'occasione, i problemi delle competenze, soprattutto in materia di agricoltura, per le regioni a statuto speciale e in particolare per la regione siciliana, li abbiamo già sollevati e discussi; e anche su questi specifici argomenti abbiamo trovato

una concordanza fra i vari gruppi. Mi piace ricordare questo fatto perché, in occasione del dibattito sulla legge per il rilancio della Cassa per il mezzogiorno, riuscimmo a trovare proprio in Assemblea una soluzione che non era stato possibile trovare in sede di Commissione speciale.

Ora vorrei rivolgere alla maggioranza parlamentare l'invito a considerare queste nostre osservazioni critiche non come posizioni preconcepite, ma come un contributo perché il provvedimento al nostro esame sia completo, senza difetti che potrebbero anche inficiarne l'immediata applicabilità una volta concluso l'iter parlamentare. Se di questo non ci preoccupassimo, ci troveremmo con una legge la quale, fin dall'inizio, potrebbe essere sottoposta a duri attacchi anche sul terreno della legittimità costituzionale.

D'altra parte, l'incostituzionalità del punto 2) dell'articolo 1 mi pare che sia stata chiaramente denunciata dal collega Ballardini poco fa, a nome della maggioranza della Commissione. Il collega Ballardini ha parlato addirittura di unanimità, perché i presenti a quella riunione erano tutti concordi con le decisioni che sono state qui illustrate questa mattina. Anzi, vi è di più. Il collega Ballardini ha spiegato anche le ragioni per le quali l'emendamento sostitutivo, analogo a quello che ho presentato anch'io a nome del mio gruppo, porti solo la sua firma e quella del collega del suo gruppo Di Primio. Egli ha spiegato che la sua firma intende essere rappresentativa dell'intera Commissione affari costituzionali.

Debbo, perciò, nuovamente chiedere: qual è il pensiero della maggioranza a questo proposito? E quale il pensiero del Governo? Il ministro ha dato una risposta al Senato, a conclusione della discussione generale in quel ramo del Parlamento; ha dato stamane una risposta, a conclusione della discussione svoltasi in questa Assemblea, ma è una risposta che non risolve il problema, perché lascia impregiudicate tutte le questioni sollevate dal collega Ballardini a nome della Commissione affari costituzionali.

D'altra parte, mi pare inutile insistere ancora sulla patente incostituzionalità del punto 2) dell'articolo 1, la quale discende appunto dalla inosservanza della competenza esclusiva della regione siciliana in materia di agricoltura e foreste, competenza esclusiva sancita dall'articolo 14 dello statuto della regione siciliana, approvato, quest'ultimo, con legge costituzionale e quindi, come tale, modificabile soltanto con un'altra legge costi-

tuzionale. E noi non possiamo neanche assumerci l'onere — che d'altra parte non potremmo giustificare — di far passare un emendamento che sostanzialmente modifica una legge costituzionale attraverso una legge ordinaria.

Ritengo, quindi, che sia nostro dovere sottolineare questa esigenza di fronte alla Camera, così come è nostro dovere chiedere di conoscere il parere della maggioranza, la quale deve perciò assumersi ufficialmente tutte le responsabilità dell'atto che intende compiere, nonostante che non soltanto da parte delle opposizioni — debbo sottolinearlo ancora una volta — ma da parte dell'unanimità di una Commissione di questa Camera queste eccezioni di incostituzionalità siano state sollevate, e non soltanto attraverso un parere scritto, ma attraverso la presa di posizione, in Assemblea, del suo presidente.

Pertanto ogni regolamentazione dell'Ente riforma agraria siciliana per mezzo di una legge ordinaria dello Stato si deve ritenere illegittima, come è stato qui già ampiamente sottolineato. Il collega Ballardini, tra l'altro, ha affermato poco fa che la Commissione affari costituzionali ha ravvisato la necessità di modificare gli articoli 1 e 2 del disegno di legge per renderli aderenti al dettato costituzionale e perciò ha presentato gli emendamenti che adesso sono al nostro esame. Qual è l'orientamento della maggioranza? Abbiamo conosciuto l'opinione del relatore per la maggioranza, onorevole Scarascia Mugnozza, ma non conosciamo esattamente se la maggioranza intenda adesso, in presenza di un preciso emendamento, assumere una posizione positiva o invece respingere con il proprio voto contrario l'emendamento presentato dalla Commissione affari costituzionali. Questa opinione la dobbiamo conoscere subito. Devo anzi dichiarare che siamo già in ritardo, perché, onorevoli colleghi, ritengo che il grave errore di prospettiva giuridica e quindi politica, in cui sono caduti il Governo e la maggioranza al Senato e qui nella nostra Assemblea, non sia dovuto a una errata valutazione di ordine costituzionale, perché, se questo fosse, dovremmo concludere che hanno avuto ben modo di potersene ricredere.

Ci troviamo invece in presenza di una deliberata volontà politica di non tener conto di questo e abbiamo perciò il dovere di sottolineare un così grave fatto che deve essere valutato non soltanto dall'Assemblea, ma anche dall'opinione pubblica. Ci troviamo cioè in presenza di una precisa impostazione politica e programmatica del Governo e della maggioranza di centro-sinistra che tendono

costantemente a ricusare ogni costruttiva indicazione proveniente dalle opposizioni, come ha dimostrato anche il presente dibattito.

Dobbiamo ricordare che già al Senato questo problema è stato discusso ampiamente. Il Senato s'è trovato anche in presenza di un emendamento presentato dai senatori comunisti, che suonava in questi termini: « Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto speciale nelle materie di cui alla presente legge ». Questo emendamento fu proposto, a mio parere, perché tutti gli emendamenti agli articoli 1 e 2 presentati dai senatori dell'opposizione erano stati respinti senza argomentazioni sufficienti da parte della maggioranza.

Desidero anche riprendere un argomento che è stato sottolineato con particolare vigore dal collega Speciale poco fa, ricordando che già il senatore Lussu al Senato aveva fatto le stesse considerazioni. Il senatore Lussu rilevò al Senato — e mi piace ricordarlo qui — che lo statuto siciliano è uno statuto particolare, ottenuto in un momento storico eccezionale, per cui non è da meravigliarsi se assomiglia allo statuto di uno Stato membro di uno Stato federale, anche se in effetti non lo è. Siamo però in presenza di una regione, come quella siciliana, che ha poteri superiori a quelli analoghi delle altre regioni a statuto speciale, ad essa delegati non da un Parlamento ordinario, ma dalla Costituente italiana. Noi dobbiamo tenere presenti questi elementi se intendiamo valutare in modo giusto e positivo le questioni che dobbiamo affrontare e risolvere successivamente.

Per queste considerazioni riteniamo che la maggioranza debba meditare attentamente prima di prendere una decisione in ordine a questa materia, non soltanto perché ci troviamo in presenza di precedenti risolti in modo difforme dalla nostra Assemblea (e devo ricordare ancora una volta il precedente della legge di rilancio della Cassa per il mezzogiorno), ma anche perché essa non deve compiere un atto che suoni dispregio formale e sostanziale di un preciso dettato della nostra Costituzione, che rappresenta la garanzia della civile convivenza non soltanto degli organismi e delle istituzioni, ma anche di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, Magno, Antonini, Miceli, Gombi, Angelini, Bo, Nives Gessi, La Bella, Ognibene, Marras e Villani hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente n. 3):

« 3) norme per consentire agli enti di sviluppo di coordinare e armonizzare le attività

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

degli altri enti e organismi, pubblici o di diritto pubblico, operanti nel campo della bonifica, dell'irrigazione o comunque impegnati nell'azione di sviluppo economico e sociale delle singole zone di intervento.

In caso di enti e organismi che operino in comprensori interessanti più regioni gli enti di sviluppo delle regioni interessate provvederanno insieme a fissare i modi del loro coordinamento ».

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BECCASTRINI. Considero svolto questo mio emendamento nel corso della discussione generale. Devo soltanto aggiungere una precisazione, per amore di chiarezza nei confronti dei colleghi della C.I.S.L., con i quali ho polemizzato in sede di discussione generale. L'onorevole Mengozzi ed altri hanno presentato un ordine del giorno, che è stato accettato dal ministro, con il quale chiedono al Governo di coordinare l'attività degli enti di sviluppo con quella degli altri organismi pubblici operanti nelle zone dove gli enti di sviluppo stessi svolgeranno la loro attività.

Desidero precisare che il mio emendamento mira ad ottenere qualcosa di diverso, anzi qualcosa di più.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'ho capito molto bene.

BECCASTRINI. Il mio emendamento ricalda le orme della proposta di legge n. 3526 presentata nella precedente legislatura dall'onorevole Radi e da altri deputati della democrazia cristiana. Allora né l'onorevole Ceruti né l'onorevole Mengozzi facevano parte di questa Assemblea, altrimenti son certo sarebbero stati tra i firmatari di quella proposta di legge.

A quell'epoca la democrazia cristiana riteneva utile una certa impostazione, ma l'evoluzione del centro-sinistra è stata tale che ciò che era possibile realizzare nella precedente legislatura oggi pare non lo sia più. In definitiva, il mio emendamento non chiede il coordinamento tra gli enti di sviluppo e gli altri organismi operanti in questo settore, ma vuole che agli enti di sviluppo sia demandato il coordinamento di tutti gli altri organismi. In questo sta la differenza tra l'emendamento che ho presentato e l'ordine del giorno Mengozzi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gombi, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ogni-

bene e Villani hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente n. 3):

« 3) il Governo della Repubblica può altresì istituire, con le modalità e per i fini previsti dalla presente legge, enti regionali di sviluppo nelle regioni non previste dalla presente legge, laddove se ne manifestino ai fini della programmazione le condizioni e l'opportunità ».

GOMBI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

DELL'ANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO. Secondo me, bisogna andare molto cauti in tema di incostituzionalità, perché è difficile poter valutare in via preventiva l'incostituzionalità di un provvedimento. È vero che il legislatore ordinario interpreta ed attua la Costituzione, ed è quindi quanto meno strano pensare che, anziché attuarla, possa addirittura violarla, ma è altrettanto vero che, a ben guardare, di incostituzionalità si parla soltanto quando la norma, una volta ultimata la procedura di approvazione, si perfeziona ed entra in vigore, e fa quindi parte dell'ordinamento giuridico. Soltanto allora, a parte le intenzioni di chi ha emanato la norma, può prospettarsi il problema di un contrasto tra la volontà oggettiva della norma e la Costituzione.

Invito quindi ad essere molto cauti, ripeto, in sede di dichiarazione preventiva di incostituzionalità. (*Interruzione del deputato Avolio*). Si tratta di un delicato problema di interpretazione della Costituzione.

AVOLIO. Ma noi siamo qui per decidere se dobbiamo fare una legge costituzionale o incostituzionale.

DELL'ANDRO. La Commissione affari costituzionali, dall'alto della sua responsabilità (e va apprezzata per questo suo scrupolo), ha espresso all'unanimità, come risulta dal *Bollettino delle Commissioni parlamentari*, parere favorevole al provvedimento e ha dato mandato all'onorevole Di Primio di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul numero 2) dell'articolo 1 e sul primo comma dell'articolo 2. (*Commenti all'estrema sinistra*). Noi siamo grati alla Commissione affari costituzionali per il richiamo ed è per questo che stiamo discutendo; ma non si può affermare che la posizione assunta dalla Commissione affari costituzionali sia essa stessa preclusiva di ogni altra discussione. Tutt'altro; in altri termini, non si può affermare che, per il fatto che si sia pronunciata la Commissione affari costi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

tuzionali, ormai *nulla quaestio!* (*Interruzione del deputato Speciale*). D'altra parte la Commissione affari costituzionali — almeno da quanto mi risulta — non ha dato mandato all'onorevole Di Primio di presentare un emendamento, ma solo di sottoporre questa questione all'Assemblea,

AVOLIO. È una sconfessione dell'onorevole Ballardini!

DELL'ANDRO. È una precisazione, onorevole Avolio; io ho dato atto all'onorevole Ballardini della validità dell'impostazione della Commissione. (*Interruzione del deputato Avolio*). E veniamo subito al nostro tema. Quando ho sentito parlare di un contrasto con la Costituzione, mi sono domandato se mai fosse stata proposta una eccezione di incostituzionalità e, consultando gli atti del dibattito al Senato, ho potuto constatare che ciò non è avvenuto. Infatti, al Senato, proprio dal senatore Terracini è stato proposto, se non erro, un emendamento con il quale si tendeva a precisare che i poteri delegati al Governo non potevano intendersi come esorbitanti da quelli propri della legge ordinaria.

Il senatore Terracini, nel suo intervento (per altro lucidissimo ed intelligente) illustrativo di questo emendamento, si è ben guardato, pur esaminando proprio questa questione, di avanzare una eccezione di incostituzionalità; e ciò perché, a mio avviso, neppure lontanamente può essere sollevata una eccezione del genere. Egli ha chiesto soltanto con il suo emendamento di aggiungere le parole: « Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto speciale nelle materie di cui alla presente legge ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ed ecco le motivazioni del senatore Terracini: « Mi rendo conto dei suoi motivi perché, è vero, può apparire superfluo e pleonastico un articolo aggiuntivo il quale disponga che "restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto speciale nelle materie di cui alla presente legge". Ognuno sa, infatti, che agli statuti speciali approvati dalla stessa Assemblea Costituente come leggi costituzionali non può derogarsi a mezzo di legge ordinaria. E questa che discutiamo è per l'appunto una legge ordinaria. Ma la cautela non è mai troppa, visti i tempi e l'atmosfera in cui noi viviamo ed operiamo! Occorre perciò il richiamo espresso contro l'andazzo imperversante per ricordare a tutti, e non soltanto a noi, che la Costituzione può essere rivista soltanto con la procedura speciale », ecc.

Tant'è che il senatore Gava, riprendendo le parole del senatore Terracini, rilevava appunto questo: « Il punto essenziale è stato esposto con la solita precisione, con la solita lucidità e vorrei dire anche con la solita sincerità dal senatore Terracini. Egli ha detto che dal punto di vista della tecnica legislativa, dal punto di vista della sostanza legislativa, non vi sarebbe bisogno del suo emendamento, perché la Costituzione non può essere modificata da legge ordinaria: noi lo proponiamo perché con i tempi che corrono e per i governi la precisione non è mai superflua. Ha fatto quindi una questione di fiducia politica che nulla ha a che vedere con la sostanza del testo legislativo ». Questa è l'interpretazione data al Senato. Dove — questo sicuramente — nessuno mai ha eccepito la incostituzionalità di questa norma.

È quindi veramente abbastanza strano che una simile questione esaminata e discussa in quella sede non abbia formato oggetto mai di una eccezione di incostituzionalità, sicché deve intendersi che il Senato abbia deciso di non ritenere la norma incostituzionale. Ove noi oggi dovessimo per ipotesi accogliere l'emendamento e rimandare la legge al Senato, vi domando come potrebbe il Senato tornare sui suoi passi e che cosa accadrebbe se non volesse farlo.

SPECIALE. Si aprirebbe un conflitto fra le due Camere.

DELL'ANDRO. Si tenga conto di questo pericolo al momento in cui si vota.

E veniamo al merito della questione. Si è detto: la legge ordinaria non può delegare al Governo ad emanare queste norme, perché queste violerebbero la competenza esclusiva della regione perché l'E.R.A.S. è un ente esclusivamente regionale (così si diceva la scorsa settimana).

Devo subito dire che prima ancora di ogni questione e senza prendere posizione favorevole o sfavorevole noi dobbiamo pur tener conto di quella che è stata l'interpretazione giurisprudenziale e a proposito di E.R.A.S. e a proposito di competenza esclusiva della regione a statuto speciale Sicilia.

Ebbene, nella giurisprudenza della Corte costituzionale si trova un enunciato che a proposito dell'E.R.A.S. è di questo tenore: « L'attività dell'E.R.A.S. pur svolgendosi nel territorio di una singola regione trascende l'ambito regionale nel quadro più ampio della riforma agraria attuata nel territorio dello Stato, che interessa indubbiamente la collettività per gli innegabili riflessi sull'economia generale e per l'incidenza della funzione so-

ziale della proprietà ». E non è vero che la Corte costituzionale abbia parlato di ciò esclusivamente in relazione ai controlli; ne ha parlato, invece, proprio in via generale, e l'attribuzione allo Stato dei poteri di controllo sull'E.R.A.S. è una conseguenza del riconoscimento da parte della Corte del carattere di preminente interesse generale, e non semplicemente regionale, rivestito dalle funzioni e dall'attività di quell'ente. L'E.R.A.S. non può ritenersi compreso nella categoria degli enti di interesse esclusivamente locale, se si considerano la vastità dei compiti ad esso affidati e le finalità sociali che vi sono inscindibilmente collegate: compiti che riguardano la trasformazione agraria e fondiaria estesa a tutto il territorio della regione, le opere pubbliche e stradali, idrauliche, di irrigazione necessariamente connesse, e altresì l'estensione ai coltivatori diretti dell'assistenza già prevista per gli assegnatari dei terreni in applicazione della riforma. Si tratta quindi di un complesso di attività la cui importanza sul piano nazionale è confermata anche dagli ingenti finanziamenti erogati da parte dello Stato.

Di conseguenza, se l'attività dell'E.R.A.S. interessa direttamente la regione in quanto si svolge sul suo territorio, si è tuttavia in presenza di un fenomeno, come del resto non disconosce la stessa regione, che assume tale rilevanza da trascendere l'ambito regionale, e deve essere perciò considerato nel quadro più ampio della riforma agraria attuata nel territorio dello Stato, la quale interessa indubbiamente la collettività per gli innegabili riflessi sull'economia generale e per l'incidenza sulla funzione sociale della proprietà.

Questa è un'affermazione di principio della Corte, la quale non si è mai distaccata da questa giurisprudenza; sicché non vi è — mi permetta, onorevole Ballardini — una oscillazione nella giurisprudenza della Corte, per lo meno in materia di E.R.A.S.

BALLARDINI. Quando parlavo di oscillazioni mi riferivo alla giurisprudenza dell'Alta Corte siciliana e della Cassazione, quindi alla giurisprudenza precedente all'istituzione della Corte costituzionale.

DELL'ANDRO. Vi è poi altra giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, anche in questo caso costante, in materia di competenza esclusiva. Anche sotto questo profilo vi sono affermazioni della Corte costituzionale le quali non lasciano adito a dubbi. Sentenza 16 febbraio 1963, n. 12: « La legislazione relativa alla formulazione di programmi economici è riservata allo Stato e può essere svolta

dalla regione soltanto nei limiti e secondo le direttive fissate con leggi dello Stato ».

A ciò corrisponde altra conforme giurisprudenza della Corte di cassazione. Cito solo una massima, per abbreviare il discorso. Cassazione 18 febbraio 1956, n. 468: « La potestà legislativa che ha la regione siciliana in materia di agricoltura si sostanzia nell'emanazione dei provvedimenti legislativi attinenti allo sviluppo agricolo con contenuto complementare e integrativo delle leggi dello Stato, al fine di rendere queste meglio aderenti alle esigenze e alle particolari condizioni ambientali della regione, e non si estende alla regolamentazione dei rapporti di diritto privato sostanziale, che continuano ad essere regolati dalle leggi nazionali ».

Ancora, Corte costituzionale: « Il potere dell'assemblea deve adeguare ai particolari bisogni dell'isola le leggi di riforma agraria emanate sul piano nazionale e sempre nell'ambito delle norme costituzionali ».

È una rassegna molto affrettata, ma che credo dia già l'idea che in giurisprudenza nessuno ha mai pensato che lo Stato non possa legiferare in tema di E.R.A.S., e che nessuno ha mai pensato che la competenza esclusiva che spetta alla regione siciliana in tema di agricoltura escluda l'intervento dello Stato, per lo meno a certi fini. Sicché, quanto meno, dovrebbe intendersi questa nostra legge come attribuita al Governo soltanto dei poteri di coordinamento, sui quali nessuno potrà mai discutere. E a mio avviso così deve intendersi questa norma. *Nemo dat quod non habet*: è fin troppo evidente che noi legislatori ordinari non potremmo mai concedere al nostro delegato Governo poteri superiori ai nostri. Pertanto ogni decreto emanato dal Governo non potrebbe che avere il limite della nostra stessa competenza, sicché per me neppure si potrebbe porre un problema di questo genere.

D'altra parte nello stesso emendamento Ballardini è fatta esplicita riserva della potestà della regione siciliana. Ma vi sono ancora altre considerazioni sulle quali voglio per un attimo intrattenere l'Assemblea. (*Interruzione del deputato Miceli*).

Ora, come mai, anzitutto, si parla di incostituzionalità per quanto attiene all'E.R.A.S. e non anche ad altri enti, quali l'E.T.F.A.S., il Flumendosa, tenuto conto che la Sardegna ha statuto analogo a quello della Sicilia? Perché allora si parla di incostituzionalità soltanto in rapporto alle norme sull'ordinamento dell'E.R.A.S. e non si fa uguale problema per l'articolo 6 o per gli articoli 10 e 11 che prevedono il trasferimento del per-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

sonale dell'E.R.A.S. al Ministero, donde il bisogno implicito del coordinamento?

La potestà legislativa esclusiva è dunque soggetta al limite finalistico costituito dalla esigenza di soddisfare necessità particolari della regione. Anche la competenza esclusiva della regione in materia di agricoltura e foreste e di incremento della produzione agricola (articolo 14 dello statuto regionale siciliano), per quanto ampia, non può non trovare la sua giustificazione nella necessità di porre una regolamentazione più aderente alle esigenze locali. Qualsiasi legislazione regionale non può che trovare la sua giustificazione finalistica nelle esigenze e negli interessi particolari della regione. È chiaro che in ciò consiste il potere esclusivo della regione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Quand'anche dovesse tutto ciò disconoscersi (e non credo che sia possibile), vi è questo: in ordine al coordinamento fra le funzioni e gli organi dello Stato manca una legislazione della regione autonoma. L'onorevole Ballardini molto scrupolosamente ha citato la legge regionale siciliana del 27 dicembre 1950, che trasforma il vecchio ente in ente per la riforma agraria in Sicilia, che contiene la delega al presidente della giunta per la disciplina dell'ordinamento dell'E.R.A.S.

Ora, non sono io che devo eccepire l'incostituzionalità, però, giustamente, lo stesso onorevole Ballardini si poneva un dubbio (e il dubbio per me è fondatissimo): come mai è possibile che una legge regionale siciliana deleghi il presidente della giunta ad emanare norme per l'ordinamento dell'ente? A mio modestissimo avviso, proprio questa legge è incostituzionale. Sicché una regolamentazione, allo stato, manca. Ma io voglio ancora concedere: diamo per ammesso che vi sia una regolamentazione autonoma della regione siciliana in ordine al funzionamento dell'ente, ma manca certamente una legislazione dell'assemblea siciliana in ordine al coordinamento — almeno su questa materia — fra l'E.R.A.S. e gli organi dello Stato. Manca una disciplina. Se tutto ciò è vero, nessuno può togliere allo Stato non solo il potere, ma il dovere di legiferare anche in relazione alla regione a statuto speciale. Quando la regione siciliana riterrà di emanare altra disciplina, questa disciplina — qualora non si dovesse seguire le mie argomentazioni — non farebbe che derogare alle norme statuali. Allo stato, quindi, noi abbiamo una carenza di legislazione autonoma della regione siciliana. Lo Stato pertanto ha non solo il potere ma il dovere di

legiferare. Allorché la regione siciliana riterrà di emettere una legge in materia, questa prevarrà sulla legge dello Stato e quindi derogherà alla legge dello Stato nella parte da essa difforme.

Ma ancora: è la stessa regione siciliana che interpreta in questo modo le norme dello Stato. Noi ci troviamo adesso nella felice situazione in cui ancora l'intera legge non è stata approvata, e quindi vi è il vuoto legislativo della regione siciliana. Ma è stato per avventura approvato già dall'assemblea siciliana l'articolo 1 che è di questo tenore: « Allo scopo di agevolare e promuovere... si decide di affidare all'ente per la riforma agraria in Sicilia...; vengono anche conferite le attribuzioni e le funzioni di cui alla presente legge, oltre ai compiti che alle stesse siano demandati dalle leggi dello Stato che le trasformino in enti di sviluppo ».

La stessa assemblea siciliana nell'approvare l'articolo 1 ha quindi già recepito la legge che stiamo per approvare.

DI MAURO LUIGI. Non parli di cose che non sa, onorevole Dell'Andro!

DELL'ANDRO. Sto parlando di cose che risultano dagli atti ufficiali della regione siciliana!

DI MAURO LUIGI. E dagli atti risulta che quella legge si è arenata appunto per questo.

DELL'ANDRO. Dico che l'articolo 1 è stato approvato dall'assemblea siciliana in questi termini, sicché la stessa regione siciliana ha recepito la nostra interpretazione della legge. (*Interruzione del deputato Di Mauro Luigi*). E allora è chiaro che qui non è una questione costituzionale che si pone, ma soltanto una questione di fiducia nel Governo. Cioè si dice: noi riteniamo che il Governo nell'emanare il suo decreto oltrepasserà i poteri suoi propri invadendo la sfera di competenza della regione autonoma siciliana. Noi, al contrario, abbiamo piena fiducia nel Governo, il quale non potrà, nell'emanare i decreti, che limitarsi alle sue attribuzioni secondo le leggi costituzionali e quindi per noi non esiste proprio alcuna questione di incostituzionalità.

Credo di avere, sia pure sommariamente, illustrato i motivi per cui a mio modesto avviso qui non si pone per nulla una questione di incostituzionalità ma solo una questione di interpretazione della lettera della legge, la quale non può altrimenti essere interpretata: e cioè noi diamo al Governo un potere pari a quello che abbiamo, e cioè un potere che non può in alcun modo incidere sulla competenza esclusiva della regione, nei limiti di cui abbiamo parlato. (*Applausi al centro*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che l'onorevole Dell'Andro abbia chiarito l'impostazione della maggioranza, o di una parte della maggioranza, con le ultime sue parole, quando ha detto: per noi questo non è un problema costituzionale, è un problema di fiducia nel Governo.

Se volessi seguire l'onorevole Dell'Andro in questa sua singolare ma molto onesta conclusione, dovrei dire che, se è un problema di fiducia nel Governo, noi, che nel Governo non abbiamo alcun motivo per avere fiducia, avremmo per ciò stesso motivo per sostenere la tesi contraria a quella dell'onorevole Dell'Andro.

Invece non voglio seguire l'onorevole Dell'Andro in questa sua singolare conclusione. Credo anch'io (e lo dirò a conclusione di queste brevi osservazioni) che il problema sia politico nella sua essenza parlamentare, in questo momento, e non sia costituzionale. Però penso che nella sua obiettività il problema sia costituzionale, e come tale debba essere esaminato: cosa che l'onorevole Dell'Andro ha fatto nella prima parte delle sue dichiarazioni.

L'onorevole Dell'Andro ha cominciato dicendo che si deve essere molto cauti quando si pongono problemi di costituzionalità. Credo che egli abbia ragione. Penso però che abbia dato un cattivo esempio a se stesso, perché è stato tutt'altro che cauto quando ha giudicato in modo perentorio, ripetendo più volte che non può essere sollevata una questione di incostituzionalità. Si deve essere cauti nel considerare questi problemi, quando essi si pongono.

Ho l'onore di far parte della Commissione affari costituzionali, onore che condivido con l'onorevole Dell'Andro, il quale però se ne è forse dimenticato nella sua esposizione piuttosto polemica nei confronti delle conclusioni cui è giunta all'unanimità la stessa Commissione affari costituzionali...

DELL'ANDRO. Ero in Commissione giustizia, convocata nella stessa mattinata per la votazione della legge sui magistrati. Ciò risulta dai verbali.

ALMIRANTE. L'alibi è perfettamente valido, l'assenza è perfettamente giustificata. Meno giustificata è forse, non dirò la scortesia, ma la perentorietà di determinati giudizi espressi in questo momento nei confronti di una Commissione di cui l'onorevole Dell'Andro fa parte.

Faccio parte della sola Commissione affari costituzionali; e non essendo stato quella mattina occupato in un'altra Commissione, ho avuto l'onore di essere presente nella riunione della mia Commissione e di occuparmi, modestamente, di questo problema. Ebbene, devo confessare (e la mia confessione non dispiaccia al presidente della Commissione qui presente) che l'esame che quella mattina noi potemmo compiere fu piuttosto frettoloso; ma non per colpa nostra. Né voglio darne colpa ad alcuno. Il fatto è che la Commissione affari costituzionali fu investita della materia il mattino del giorno in cui di tale esame era investita l'Assemblea. Perché? Per motivi di particolare urgenza? Sono forse gli stessi motivi di particolare urgenza in nome dei quali in questo momento si vuole a tutti i costi che la legge sia approvata e non torni all'altro ramo del Parlamento?

Ho l'impressione di sì. Motivi, dunque, di carattere politico; certo non motivi di carattere formale, costituzionale, regolamentare. Nessun motivo di carattere regolamentare poteva e doveva imporre che la Commissione affari costituzionali decidesse quel mattino su una legge tanto importante, per presentarsi con relazione orale nel pomeriggio dello stesso giorno alla Camera.

Se quindi il nostro esame fu rapido, lo fu per una imposizione politica, che non so da quale parte sia venuta; ma non certo per scarsa diligenza del presidente e dei componenti la Commissione nei confronti di questo problema. La Commissione affari costituzionali (e non sarò io a dire chi in quella sede abbia preso l'iniziativa del rilievo, ma i colleghi lo sanno), dopo una discussione rapida, ma al tempo stesso approfondita, perché si prolungò per l'intera mattinata, ritenne all'unanimità dei presenti, e senza che successivamente, neanche in aula, quando l'eccezione fu sollevata, nessuno fra gli assenti giustificati o meno ritenesse di dissociarsi dal giudizio dell'intera Commissione, ritenne all'unanimità dei presenti, dicevo, di considerare non conformi alla Costituzione le norme che sono in questo momento in discussione.

Parlerò subito dopo rapidissimamente sul merito. Devo qui osservare però che la singolarissima tesi (quella, sì, aprioristica) circa la non opportunità del giudizio preventivo di incostituzionalità l'ho udita per la prima volta in quest'aula, e non credo di averla mai letta in alcun testo che si occupi di queste materie. Penso che l'onorevole Dell'Andro abbia voluto improvvisare una si-

mile tesi, a mo' di battuta piuttosto divertente, per diminuire il tedio che incombe su discussioni di questo genere. Se si ritiene che la costituzionalità di una legge debba essere esaminata e sancita dopo l'approvazione della legge stessa, in periodo diciamo così di rodaggio, e cioè che l'accertamento della costituzionalità o meno di un progetto di legge, di un articolo, di un emendamento spetti, una volta approvata la legge, agli organi tutori, e non in sede di approvazione al legislatore, ciò significa contestare al Parlamento nel suo complesso una delle sue attività di fondo, uno dei suoi diritti, uno dei suoi doveri fondamentali; ma ciò significa anche andare incontro a rischi assai gravi, anzi alla certezza della contestazione, soprattutto quando, come avviene in questo caso, non si tratta affatto di una interpretazione del testo costituzionale.

Ci troviamo di fronte, non soltanto ad una norma costituzionale precettiva, ma anche ad una norma di statuto regionale, vale a dire ad una precisissima norma di legge che, per le vicende di carattere costituzionale che tutti conosciamo, è entrata a far parte integrante della Costituzione italiana, pur essendo stata a suo tempo decisa e sancita da un'assemblea che non presentava nel suo sorgere nemmeno le garanzie di democratica elezione. In ogni modo, come tutti voi mi insegnate, onorevoli colleghi, lo statuto regionale siciliano è parte integrante della Costituzione italiana.

L'articolo 14 dello statuto regionale siciliano non è una norma per la quale si debba andare in cerca di interpretazioni, essendo una norma chiarissima. Si tratta semplicemente di rispettare la Costituzione; ed è nostro elementare dovere il farlo. Lo affermo io, che ho l'onore di appartenere ad un gruppo politico che ha ripetutamente chiesto la revisione totale di questa parte della Costituzione, che è notoriamente contrario in sede politica all'istituto regionale e che si batte per la revisione del titolo V della Costituzione e degli statuti speciali: ma che vorrebbe, proprio in aderenza ai tanto conclamati criteri di riordinamento della pubblica amministrazione e di armonia nell'ambito dello Stato, che soprattutto in questa materia vi fosse un po' di chiarezza e un po' di ordine legislativo.

Non è lecito, per motivi esclusivamente politici, varare in questa sede, con disinvoltura, una norma chiaramente incostituzionale, con il pretesto che tanto, poi, si vedrà e che la regione siciliana farà i suoi bravi passi; e li farà senza dubbio, poiché non po-

trebbe non farli, in quanto in caso contrario verrebbe meno alle sue prerogative e ai suoi diritti. Si verificherà così un altro dei tanti conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, che in questi anni hanno impantanato in moltissimi casi la legislazione regionale e in più occasioni anche quella statale, o per lo meno hanno ridotto di molto le prerogative e il prestigio stesso dello Stato.

Siamo quindi in tema di « incostituzionalità preventiva »; siamo nel momento politico e legislativo (nel momento morale, soprattutto, se mi è consentito usare questa espressione) in cui abbiamo il dovere di prestare la massima attenzione a simili questioni. Infatti, ogni volta che la Corte costituzionale si pronunzia per la illegittimità costituzionale di una legge da noi approvata, ci assegna (siamo in tempo di esami...) un voto di scarso profitto. Non vedo quindi perché dobbiamo andare incontro continuamente a votazioni di scarso profitto che ci vengono impartite — e questa volta assai legittimamente verrebbero — dalla Corte costituzionale.

L'onorevole Dell'Andro si è domandato che cosa succederebbe qualora la Camera approvasse l'emendamento di cui stiamo discutendo. E si è chiesto che cosa in questo caso farebbe il Senato, domandandosi come mai l'altro ramo del Parlamento non si sia accorto della questione. Ora, onorevoli colleghi, io non so perché il Senato non se ne sia accorto: ma devo dire che ciò non mi interessa in alcun modo (e sia detto con il massimo rispetto per i colleghi dell'altra Assemblea, di cui fanno parte pure egregi parlamentari del nostro stesso partito). Sta di fatto che di quello che a nostro avviso è un vizio della legge non si è avveduto l'altro ramo del Parlamento, mentre se ne sono accorti i deputati — d'altra parte, appartenenti a tutti i gruppi politici — della Commissione affari costituzionali, che all'unanimità si è pronunziata in questo senso.

Di ciò dobbiamo esser grati a questi nostri colleghi. Vorrei sapere, del resto, a che cosa servirebbe il bicameralismo rigido previsto dalla nostra Costituzione (sistema verso il quale noi siamo in atteggiamento di aperto dissenso, tanto più che dal nostro punto di vista vorremmo vedere riformata questa parte della Costituzione, che però deve essere fino ad allora ovviamente rispettata), e non soltanto dal punto di vista politico, ma anche da quello legislativo, se nel bicameralismo non fosse insita la possibilità che una delle Camere intervenga per modificare testi di

legge approvati dall'altra Camera, qualora si sia incorsi in sviste o in errori, prima che le leggi diventino perfette sul piano formale.

Ritengo dunque che i colleghi del Senato ci saranno grati della particolare attenzione con cui abbiamo esaminato questo testo ed esprimeranno liberamente la loro opinione al momento opportuno. Se essa coinciderà con la nostra, tanto meglio; altrimenti continueremo a discutere, come è accaduto altre volte per leggi anche molto meno importanti e impegnative di questa.

Quanto al merito, onorevole Dell'Andro, ella è molto bravo, si è ben arrampicato sugli specchi. Ho l'impressione che le abbiano affidato un compito piuttosto ingrato, certamente difficile; ella ha fatto il possibile. Ha citato due sentenze della Corte costituzionale. Non ho bisogno, a mia volta, di dar luogo a lunghe citazioni, poiché ella si è riferito a quelle stesse sentenze della Corte costituzionale cui in un primo tempo si era riferito il relatore della I Commissione onorevole Di Primio (alla prima delle due) e alle quali poi si è riferito il presidente della nostra Commissione onorevole Ballardini.

Sulla prima delle due sentenze, quella che giustifica il controllo da parte dello Stato su enti regionali anche di regioni a statuto speciale quando vi sia l'intervento finanziario dello Stato, non ho da aggiungere alcunché a quanto è stato chiarissimamente espresso dall'onorevole Di Primio e dall'onorevole Ballardini. Sul tema del controllo da parte dello Stato, quando lo Stato intervenga con propri finanziamenti, non può esservi eccezione di carattere costituzionale, di carattere politico, di carattere morale; ma non di questo si tratta.

Quando, poi, in relazione alla seconda sentenza citata, l'onorevole Dell'Andro rileva che la potestà legislativa regionale non modifica le leggi generali dello Stato, egli afferma una cosa esatta, che tutti i costituzionalisti largamente ammettono, tranne alcuni costituzionalisti siciliani, come il Virga, i quali ritengono il contrario, perché sono molto più vicini agli interessi politici della regione siciliana che non, forse, agli interessi dello Stato. Io non arriverò mai a simili tesi, che ritengo infondate nel fatto e immorali dal punto di vista nazionale (senza alcuna offesa, ovviamente — si tratta di un giudizio politico — nei confronti dei sostenitori delle tesi stesse).

Questo, però, non è il caso; anzi, è esattamente il caso contrario: non si tratta di attribuire alla regione la possibilità di modificare le norme dello Stato, ma di attribuire

allo Stato la possibilità di modificare norme particolari della regione. Non è infatti la potestà legislativa statale che viene messa in discussione, in relazione con la potestà legislativa esclusiva della regione; è la potestà legislativa esclusiva della regione che viene messa in discussione, quando si tratta di norme particolari che non sono di coordinamento, ma sono di adeguamento. E la parola « adeguare » è nel testo della legge. Fra adeguamento e coordinamento, ella mi insegna, onorevole Dell'Andro, come docente universitario (io non ho l'onore di esserlo), esiste un abisso dal punto di vista giuridico e, in questo caso, dal punto di vista costituzionale.

Non si tratta di coordinare, si tratta di adeguare: « 2) norme per adeguare gli enti... ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che vengono trasformati in enti di sviluppo », ecc. Si tratta quindi di norme che trasformano o trasformerebbero la struttura stessa dell'ente, che è ente esclusivamente regionale, sottoposto alla legislazione regionale; dando luogo a quella che non può non essere considerata come una violazione costituzionale.

Ella, onorevole Dell'Andro, ha detto: perché non ponete altre questioni di costituzionalità su questa legge? Ella ci invita a nozze! Tanto è vero che in sede di Commissione affari costituzionali non mi ero limitato a porre questa questione, ne ho poste altre. Questa è stata ritenuta valida dalla unanimità della Commissione, mentre le altre non lo sono state. Siccome io faccio parte della Commissione affari costituzionali e ritengo sia corretto in quella sede sostenere determinate tesi quando la Commissione viene riunita per questo, e ritengo altresì sia corretto in aula rimettersi al giudizio della unanimità della Commissione quando le proprie tesi sono state da questa respinte, non ho ritenuto corretto presentare ulteriori emendamenti, che pure avrei potuto presentare.

Siccome l'onorevole Dell'Andro mi invita a nozze, lo avverto che oltre alle eventuali eccezioni di incostituzionalità cui ho fatto cenno a proposito degli enti sardi, nonché del coordinamento con le norme statali sul pubblico impiego, ve n'è un'altra cui mi sono permesso di fare riferimento, sebbene con scarsa fortuna, in sede di Commissione.

Il n. 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad emanare norme per l'istituzione di enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria. Quest'aula è piena di regionalisti; gli unici anti-regionalisti siamo noi. Anzi, vorrei chiedere agli egregi regionalisti, nonché costituziona-

listi, di cui sono pieni tutti i settori di quest'aula, ai cultori dell'ente regione, ai tutori delle regioni, ai tutori delle prerogative delle regioni, e soprattutto agli acceleratori del processo regionale (a cominciare dai socialisti, il cui segretario del partito a *Tribuna politica* pochi giorni fa ha detto ancora una volta che le regioni devono essere istituite al più presto), vorrei chiedere a tutti gli egregi colleghi che in materia di regioni ci danno lezione dalla mattina alla sera, se sia costituzionalmente corretta la dizione della legge, laddove si parla di enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, cioè di enti di sviluppo che con legge delegata debbono essere nelle Marche e nell'Umbria istituiti.

È vero che l'articolo 14 dello statuto regionale siciliano attribuisce potestà legislativa esclusiva e sommaria alla regione siciliana in materia di agricoltura; ma è anche vero che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce potestà legislativa alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura. Non si tratta di una potestà legislativa esclusiva e primaria, siamo perfettamente d'accordo. Rinuncio a definire di qual genere di potestà legislativa si tratti (ne parleremo quando parleremo delle regioni, perché vi è un tale guazzabuglio di idee contraddittorie, di interpretazioni contraddittorie nei testi dei cosiddetti costituzionalisti, che è meglio non entrare in questo momento in quel caos), però mi riferisco al testo dell'articolo 117 della Costituzione, nel cui primo comma ci si richiama ai principi generali contenuti nella legislazione dello Stato, come unico limite alle regioni a statuto ordinario per legiferare in materia di agricoltura.

Ora, non mi si verrà a dire che quando con legge delegata lo Stato legifera per costituire enti di sviluppo in due regioni (e perché non nelle altre?), lo Stato non venga a incidere su una materia che è riservata alle regioni stesse. Non mi si venga a dire che quando in una legge si dice: « Marche ed Umbria » non ci si riferisce, nel quadro della Costituzione italiana, agli enti costituzionali Marche ed Umbria. Io non conosco, come legislatore, le Marche e l'Umbria, se non attraverso quell'articolo della Costituzione che fissa quali siano le regioni. Perché altrimenti io conosco soltanto, in una legge per l'agricoltura, il comprensorio del Fucino, come conosco il comprensorio della Sila, come conosco le province che vengono a comporre questa o quell'altra regione.

Quando in una legge si parla delle Marche e dell'Umbria (ed è una legge nel qua-

dro della Costituzione della Repubblica italiana) e si legifera in materia di agricoltura a proposito di queste due regioni, ho dunque tutto il diritto di dire che si legifera non tenendo conto delle norme precettive (non direttive) dell'articolo 117 della Costituzione.

Pertanto, onorevole Dell'Andro, se vogliamo allargare il discorso sulla incostituzionalità di questa legge, possiamo allargarlo fino all'infinito. Ma io mi fermo qui, perché mi accontento di quanto è stato detto dalla Commissione affari costituzionali all'unanimità. E, tanto per concludere in termini politicamente chiari e, credo, sufficientemente onesti, mi contento del giudizio espresso all'unanimità dalla I Commissione, per ragioni politiche. Dal mio punto di vista le ragioni politiche non sono di fiducia o di sfiducia nel Governo. Mi accontento del giudizio espresso all'unanimità dalla I Commissione perché essa è presieduta da un deputato socialista; perché il relatore che si è espresso in aula sulla incostituzionalità ed a favore dell'eccezione di incostituzionalità è un socialista. Una volta tanto, debbo rendere atto al gruppo socialista, alla sua obiettività.

Tutti sanno che è il gruppo socialista che preme l'acceleratore su questa legge. Tutti sanno che è il gruppo socialista che ha bisogno che questa legge venga sfornata prima dell'autunno, per poter portare al congresso di quel partito per lo meno una delle tante riforme di cui si è parlato invano nel corso di questi mesi e di questi anni. Tutti sanno che se questa legge non passa ora e se per avventura, come è probabile, il Senato non farà più in tempo ad esaminarla, si determinerebbe all'interno del partito socialista, nei rapporti fra i gruppi di quel partito, una crisi ancora più grave, che potrebbe dilagare all'interno di tutto il centro-sinistra. Lo sanno tutti. Oh, gran bontà dei socialisti moderni! Come è bello vedere questi socialisti costituzionalmente corretti, che vengono in aula e confessano essi stessi che la legge, così come è, non può andare, che bisogna fermarsi, che bisogna rivederla, che bisogna rimandarla al Senato. E quanto è bello e quanto è generoso l'atteggiamento della democrazia cristiana che, dopo aver ricevuto una così pesante lezione dal gruppo socialista a proposito di un emendamento alla legge sul cinema, corre in aiuto, onorevole Dell'Andro, del gruppo socialista; oh, gran bontà dei costituzionalisti democristiani, moderni ed antichi!

Questa volta, nel gioco delle parti, siete stati sopraffini, ancora più bravi del solito.

Pertanto, per tutti questi motivi che sono motivi di serietà politica, di lealtà, di chiarezza e soprattutto di contenuto costituzionale e di rispetto delle sue norme, chiediamo che questo emendamento venga approvato ed il testo del disegno di legge venga conseguentemente riveduto. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

SCARASCIA MUGNOZZA, Relatore per la maggioranza. Sarò molto breve perché ieri, nel corso della mia replica, ho già espresso il parere della Commissione sulle varie questioni da questi emendamenti sollevate.

Sugli emendamenti all'articolo 1 esistono praticamente due posizioni: una è quella del gruppo comunista, alla quale si affianca il partito socialista di unità proletaria; l'altra quella del gruppo liberale.

La posizione del gruppo comunista con gli emendamenti Ognibene, Avolio, Beccastrini (l'emendamento Gombi è stato ritirato) tende all'estensione a tutto il territorio nazionale e alla creazione per ogni regione di enti regionali di sviluppo. La posizione assunta, invece, dai liberali, ed espressa nell'emendamento Leopardi Dittaiuti, tende ad evitare la costituzione di enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria.

La maggioranza della Commissione, nel corso di un lungo ed approfondito dibattito, ha espresso parere contrario sia all'una sia all'altra posizione.

Pertanto, come relatore, non mi rimane che ripetere questa opinione contraria sugli emendamenti Ognibene, Avolio e Beccastrini, nonché sull'emendamento Leopardi Dittaiuti.

Rimane un altro punto, relativo agli emendamenti Ballardini, Speciale ed Avolio, che sollevano la questione di costituzionalità. Penso che si possa guardare a siffatto argomento come ad una questione veramente interessante e, vorrei dire, elegante sul terreno del diritto. Ne fanno testo i brillanti interventi degli onorevoli Ballardini e Dell'Andro. Non cito l'onorevole Almirante, e forse se ne dispiacerà: ma il fatto è che io ritengo che non si possano cogliere, come egli vorrebbe e come hanno tentato di fare i comunisti, motivi di contrasto politico nella maggioranza. (*Interruzione del deputato Almirante*).

Debbo dire, per quanto mi riguarda, che non sono stato oggetto di alcuna pressione, e che nessun rappresentante della regione siciliana è venuto da me per esprimere la sua

opinione o per chiedere il mio intervento in questa o quella direzione. E in tutta coscienza posso dire che la mia opinione è quella che mi sono formato personalmente e che ho già espresso chiaramente in Commissione e ieri sera qui in aula. L'onorevole Speciale dice: « sbrigativamente »; ma il mio intervento sbrigativo non è stato, perché ho cercato, modestamente, di portare tutti i lumi possibili.

E i lumi sono questi: prima di tutto, riteniamo che abbia notevole valore la discussione che è stata fatta al Senato e dalla quale non si può prescindere, anche se dobbiamo esprimere un nostro giudizio autonomo. In secondo luogo, ci sembra che nel momento in cui si vuole sollevare la questione dell'E.R.A.S. non si possa non sollevare anche la questione di tutti gli altri enti esistenti nelle regioni a statuto speciale. In terzo luogo, è evidente che l'articolo 1 votato dall'assemblea regionale siciliana ha un suo valore fortemente indicativo, anche se la legge nel suo complesso non sia stata ancora approvata; è chiaro che si è già profilata una maggioranza in quell'assemblea, che ha espresso un'opinione della quale non possiamo non prendere atto.

Quindi, in virtù di tutte queste considerazioni, secondo me, è indispensabile che l'attività dell'E.R.A.S. venga coordinata con quella degli altri enti di sviluppo e che le condizioni nelle quali verrà ad operare l'E.R.A.S. siano identiche a quelle nelle quali dovranno operare gli altri enti di sviluppo (mi riferisco senza alcuna minaccia, anche alle questioni di finanziamento ed a quelle del personale).

Per questo motivo la Commissione agricoltura, nella sua maggioranza, ha espresso l'opinione che in materia non si dovessero rilevare elementi di incostituzionalità. Poiché, come relatore, devo esprimere oltre che il mio parere personale anche quello della Commissione, ritengo di dover dare parere contrario agli emendamenti di cui si è fatto cenno.

GOMBI. Il parere della I Commissione è venuto dopo quello della Commissione agricoltura.

SCARASCIA MUGNOZZA, Relatore per la maggioranza. Ho sollevato questa questione in aula ieri sera e ho posto il quesito al Presidente: non è colpa nostra se il parere è stato emesso dopo.

MICELI. È stato un colpo di mano.

SCARASCIA MUGNOZZA, Relatore per la maggioranza. Non è stato un colpo di mano! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto detto dal relatore; rispondo, per altro, ad alcuni dei quesiti posti dai vari colleghi.

In primo luogo, l'onorevole Leopardi Dittaiuti si è detto contrario all'istituzione dell'ente nelle Marche e nell'Umbria, che il Governo avrebbe sostenuto con considerazioni unicamente di ordine politico, quali l'impegno ed il rispetto del programma. Egli quindi ha fatto così intendere di non riconoscere valide le altre considerazioni che invece sono state portate. Ma, onorevole Leopardi Dittaiuti, il programma di Governo, prevedendo l'impegno preciso della costituzione dei due enti, lo ha fatto, evidentemente, sulla base di una serie di considerazioni che sono poi quelle esposte dalle varie parti politiche ed emerse durante il dibattito.

Un secondo ordine di considerazioni vorrebbe estendere gli enti a tutto il territorio nazionale. Mi sembra però che l'ordine del giorno approvato dalla Commissione chiuda questo problema. Noi non abbiamo altro da dire.

L'onorevole Avolio vorrebbe poi che ciascun ente avesse la competenza sull'intero territorio regionale. Ho già detto in Commissione, onorevole Avolio, che qui non si tratta di far coincidere la competenza degli enti con i confini amministrativi delle regioni, ma di tener conto di esigenze economiche ed agronomiche. Ho portato l'esempio dell'ente Delta, che dovremmo, a suo modo di vedere, dividere in due, facendo così un grave errore, dato che i problemi del delta padano sono uguali, anche se una parte gravita sulla regione emiliana ed un'altra sulla regione veneta. Comunque, nel programma di Governo non si prende posizione definitiva a questo riguardo, perché la soluzione definitiva è rinviata al momento in cui saranno costituite le regioni.

E ancora: gli onorevoli Beccastrini e Magno hanno rivolto una precisa domanda, sottolineando, fra l'altro, che vi è una differenza con l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Ceruti per quanto concerne il coordinamento degli organi pubblici operanti nel territorio nazionale.

Le faccio presente, onorevole Beccastrini, che quanto ella mi propone è assolutamente inaccettabile; ella vorrebbe addirittura che il coordinamento della politica dell'agricoltura e degli organi operanti nel settore dell'agricoltura venisse effettuato, non dal Ministero, ma dagli enti. Si arriverebbe pertanto a

questo assurdo: che l'attività mia, del ministro, che risponde di fronte al Parlamento, dovrebbe essere coordinata dai dirigenti degli enti di sviluppo! (*Interruzione del deputato Beccastrini*). Sottolineo questo aspetto per dimostrare come la sua impostazione non sia assolutamente accettabile. D'altra parte, a questo riguardo, il testo del programma quinquennale sottoposto al Parlamento parla in termini estremamente precisi; e noi, a questo proposito, ci siamo appunto attenuti, oltre che al programma di governo, anche al programma quinquennale.

Desidero soffermarmi un po' più a lungo sulla eccezione di incostituzionalità che è stata sollevata. Questa mattina ho chiarito la posizione del Governo; ed oggi ho ascoltato con molto interesse i vari interventi. Devo innanzi tutto dire che ho molto apprezzato l'intervento del presidente della Commissione affari costituzionali onorevole Ballardini, sia per le considerazioni, sia per la serenità e l'obiettività con le quali le ha esposte.

Onorevole Ballardini, ella dice: « Per noi, non è un problema politico ». Ne prendo atto con molto piacere: la sua posizione dimostra uno scrupolo veramente encomiabile, qual è quello che deve guidare tutti noi; e le assicuro che lo stesso scrupolo guida me in questo momento, anche se non le nasconde che questa obiezione mi ha creato una ennesima difficoltà, oltre le già tante che abbiamo dovuto superare per portare avanti questo provvedimento, il quale, proprio per la sua complessità, pone problemi assai complessi e difficili. Però, vorrei che ella, onorevole Ballardini, e tutta la Camera ci dessero atto che noi non abbiamo inteso perseguire ragioni di prestigio. Vorrei dire qualche cosa di più: noi non siamo andati alla ricerca di nuovi problemi, di nuovo lavoro, di nuove preoccupazioni.

Infatti (e con ciò non voglio dare giudizi su questo o su quell'altro ente) non è un compito molto facile interessarsi dell'E. R.A.S.; significa invece addossarsi una grossa responsabilità, perché non v'è dubbio che questo ente è quello che pone i problemi più complicati e darà domani le più grosse responsabilità a tutti coloro che se ne interessano. Quindi, non ho posto problemi di questo tipo. Anzi, voglio ricordare che nel testo governativo noi non avevamo previsto di dare finanziamenti all'E.R.A.S. né di provvedere alla sua riorganizzazione, come il testo approvato dal Senato invece prevede.

Sono, però, convinto di alcune cose fondamentali. La prima è che la richiesta avan-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

zata da numerosi senatori, ed accettata nel testo approvato dal Senato, è stata fatta nell'interesse obiettivo della regione siciliana.

Onorevole Speciale, mi consenta di dirle che il suo intervento di oggi è stato più efficace proprio perché è stato meno violento. Però debbo anche precisarle che, nel caso in questione, non si è trattato di barattare qualche cosa. Non si può affermare, come ella fa, che lo Stato vuole opprimere la Sicilia e ha offerto alcuni miliardi in cambio della rinuncia all'autonomia da parte di quella regione! Quando parlo di interesse obiettivo della Sicilia non è certo questo il ragionamento che faccio: parlo invece dell'interesse della regione siciliana a non essere avulsa dalla politica di sviluppo che stiamo perseguendo, anche per quanto riguarda il settore agricolo, nel quadro generale del progresso del nostro paese. E le assicuro che, dicendole questo, considero molti problemi della sua regione, di cui mi sono già interessato; e non sono soltanto problemi di sviluppo produttivistico, ma anche problemi di migliore ristrutturazione dell'agricoltura, problemi di migliore organizzazione del mercato e di coordinamento con tutto ciò che stiamo facendo, sul piano italiano e sul piano europeo.

Debbo, poi, fare un'altra osservazione. Non voglio qui sottolineare i pericoli di contrasto e di contrapposizione tra Camera e Senato. Ricordo, però, che questa norma è stata inserita per volontà del Senato, di fronte alla quale noi ci siamo inchinati. E il Senato ha risolto il problema secondo queste linee e non con una decisione affrettata, ma dopo un lungo approfondimento in Commissione e un dibattito molto ampio in Assemblea. Mi permetto anche di aggiungere che secondo la mia impressione e la mia valutazione si è trattato di un dibattito ad altissimo livello, al quale hanno partecipato gli uomini più rappresentativi e responsabili dei vari gruppi.

Quindi, siamo di fronte a qualche cosa che non è frutto di improvvisazione, ma di una decisione ponderata e meditata. Non voglio qui sopravvalutare — perché ho già sentito le opposizioni da parte del gruppo comunista — ciò che è stato deciso dall'assemblea regionale siciliana. L'assemblea regionale siciliana può annullare la decisione presa con l'articolo 1 della propria legge; ma non v'è dubbio che, quando quell'articolo è stato votato, si è riconosciuto, da parte della regione siciliana, che veramente esisteva un problema di coordinamento con la legge dello Stato. Non solo, ma vi era anche un problema di oppor-

tunità, perché quanto noi qui andiamo disponendo nell'interesse generale del nostro paese venga ad avere vigore — sia pure nelle forme che la regione siciliana evidentemente dovrà ulteriormente precisare — anche per quella parte del nostro paese.

MICELI. Quell'articolo non è mai diventato legge!

DE LEONARDIS. Ma è stato approvato!

MERENDA. Vi è stata una manifestazione di volontà politica. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate che il ministro continui.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, non voglio atteggiarmi a costituzionalista, anche perché, quantunque anch'io abbia fatto studi giuridici, cedo volentieri il passo di fronte a persone particolarmente competenti in materia. Debbo però dire che proprio in questi giorni abbiamo interpellato eminenti giuristi i quali, in maniera molto motivata, ci hanno confortato nel nostro convincimento che queste norme non sono incostituzionali. Dico questo non per contrapporre il pensiero di alcuni studiosi a quello di eminenti parlamentari e giuristi...

MICELI. ...e della Commissione affari costituzionali all'unanimità.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi inchino al parere della Commissione affari costituzionali. Ella non può chiedere a noi di essere rispettosi del parere della Commissione, perché questa è nostra norma costante. Ma ella mi deve riconoscere il dovere di rappresentare alla Camera il parere del Senato, presso il quale la questione è stata dibattuta dagli uomini più rappresentativi dei diversi gruppi politici, tra cui i senatori Terracini e Gava.

Non vi è dubbio che le norme dello statuto siciliano riservano alla competenza dell'assemblea regionale siciliana quanto attiene alla materia dell'agricoltura; però fanno un'eccezione per quanto riguarda le riforme di carattere generale. Così per la riforma agraria; ed, a nostro modo di vedere, oggi stiamo operando proprio lungo la linea di un rinnovamento di carattere generale.

Inoltre qui non si tratta soltanto di materia che attiene all'agricoltura, ma di materia nuova, perché è un intervento dello Stato proteso allo sviluppo, non solo dell'agricoltura, ma di tutta l'economia del nostro paese. Io opero al servizio della nostra agricoltura, ma sono convinto che quanto facciamo con gli enti di sviluppo non ha come obiettivo

esclusivo gli interessi degli agricoltori, ma tende a qualcosa di più ampio, come l'esperienza ci dimostra. Operando in questo campo, noi vogliamo determinare uno sviluppo generale, che non è soltanto economico, ma è anche sociale e civile.

Onorevole Ballardini, ella mi ha portato un elemento di meditazione, davanti al quale desidero soffermarmi. Ha affermato che nella sua dizione la delega risulta piuttosto ampia. Questa è un po' la caratteristica di tutte le leggi. Per essere sintetica nelle sue espressioni, la legge è piuttosto larga e non completamente analitica nell'indicare i vari interventi ed è successo così, nel caso specifico, anche per la delega. Allora qui si tratta di un problema che riguarda l'applicazione delle leggi, e non v'è dubbio che nell'applicazione saremo estremamente cauti. Ella ha affermato che potremmo — mi è parso di avere inteso un condizionale — interferire con i poteri della regione, e ha accennato ai pericoli di concorrenza. Questo lo vedremo quando avremo emanato le norme delegate. Voglio però dare assicurazione — e ne prendo formale impegno, a nome del Governo, davanti alla Camera — che eviteremo tutto quello che possa essere motivo di dissenso, di turbamento, che possa nella sostanza incidere sulle autonomie e sui poteri previsti dalla Costituzione e dallo statuto speciale per la regione siciliana, cui non intendiamo affatto sostituirci.

Ho avuto numerosi contatti con gli esponenti siciliani. Ella, onorevole Speciale, nel suo intervento, ha usato ad un certo momento una parola molto grave: ha parlato di « tradimento ».

SPECIALE. Tradimento da parte di coloro che sono venuti da lei per chiedere l'inclusione dell'E.R.A.S.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Da me non è venuto nessuno dalla Sicilia. Dopo che il Senato si era pronunciato nel senso noto prima del voto finale sono andato io in Sicilia, dove mi sono preso cura di far conoscere il nostro punto di vista e di avere un parere e, se possibile, un conforto. Tutto questo non ha avuto assolutamente carattere di « tradimento », in quanto si è trattato di un atteggiamento molto leale, rispettoso e costruttivo.

Mi permetto di ricordare che al Senato, ad un certo momento, il dibattito politico si imperniò sulla opportunità di estendere la specificazione dell'articolo 2 a tutti gli altri articoli, anzi di mettere nell'articolo conclusivo la dizione: « nel rispetto pieno delle at-

tribuzioni delle regioni a statuto speciale ». In quella sede venne pure affermato che era inutile ripetere la dizione; alcuni senatori, anzi, osservarono che il ripetere ogni momento che noi rispettiamo la Costituzione finisce con l'avvilire la Costituzione stessa e il nostro stesso impegno.

Come ho detto al Senato (e non ripeto l'opinione del Governo, ma il parere unanime di tutti i gruppi dell'altro ramo del Parlamento), non vi è dubbio che l'impegno sancito in questo articolo rappresenta lo spirito animatore dell'intero provvedimento, il quale non preclude quindi affatto alla regione siciliana la possibilità di emanare altre disposizioni o di integrare ed allargare quelle esistenti.

Comunque, desidero assicurare la Camera che gli scarsi fondi a nostra disposizione saranno indirizzati verso gli scopi previsti da questo disegno di legge; se qualche regione a statuto speciale vorrà affidare agli enti altri compiti, per la parte finanziaria si provvederà in maniera diversa, e quindi al di fuori di quanto qui è previsto. Dico questo con estrema lealtà e chiarezza, nel rispetto di quell'ordine che credo valga più di qualsiasi altra cosa.

Vorrei rivolgere un vivo appello al gruppo comunista, onorevole Miceli, perché, al di là della contrapposizione politica, sono convinto che tutte le forze politiche debbano avere a cuore alcune esigenze fondamentali. Purtroppo le dichiarazioni dell'onorevole Speciale mi hanno colpito profondamente, perché credo che un contrasto tra la Sicilia e il resto dell'Italia non giovi a nessuno. (*Proteste all'estrema sinistra*). E per questo motivo che non ritengo opportuno esasperare una simile polemica.

Mi permetto di rivolgere un invito molto pressante e rispettoso all'onorevole Ballardini affinché si eviti la votazione sul suo emendamento: vorrei che mi si desse atto delle intenzioni che mi hanno sempre animato e delle dichiarazioni da me fatte. Assicuro la Camera che, nell'applicazione di questo provvedimento, noi opereremo nel più completo rispetto — più ancora che se esistesse una norma scritta — dei poteri e delle prerogative della regione siciliana.

Onorevole Ballardini, mi permetto dunque di chiederle di non mettere in imbarazzo la mia persona, e, più che la mia persona, il Governo e i gruppi della maggioranza, insistendo per la votazione del suo emendamento, al quale, se la votazione dovesse avvenire, sarei costretto a negare la mia adesione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ognibene, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

OGNIBENE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento, sostitutivo dell'ultimo articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Leopardi Dittaiuti non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento soppressivo del n. 1).

Onorevole Ballardini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BALLARDINI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Ballardini è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati De Leonardis, Fracassi, Radi, Cattaneo Petrini Giannina, Sorgi, Canestrari, Sedati, Marchiani, Fusaro, Mengozzi, Nicola Cavallaro, Bassi, Bartole, Rinaldi, Bosisio, Scarascia Mugnozza, Franzo, Breganze, Bova e Origlia.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Ballardini, diretto a sopprimere, al n. 2), le parole: « ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	203
Voti contrari	182

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alboni
Abenante	Alessandrini
Accreman	Alini
Alba	Almirante
Albertini	Amasio

Amendola Giorgio	Borsari
Amendola Pietro	Bosisio
Amodio	Botta
Anderlini	Bova
Angelini	Brandi
Angelino	Breganze
Antonini	Bressani
Antoniozzi	Brighenti
Ariosto	Bronzuto
Armaroli	Brusasca
Armato	Buffone
Arnaud	Busetto
Astolfi Maruzza	Buzzetti
Averardi	Cacciatore
Avolio	Caiati
Balconi Marcella	Caiazza
Baldani Guerra	Calabrò
Baldini	Calvaresi
Ballardini	Canestrari
Barberi	Cannizzo
Barbi	Cantalupo
Bardini	Caprara
Baroni	Carcaterra
Bártole	Cariota Ferrara
Basile Giuseppe	Cariglia
Bassi	Carocci
Bastianelli	Carra
Bavetta	Cassiani
Beccastrini	Castelli
Belci	Castellucci
Belotti	Catella
Bensi	Cattaneo Petrini
Beragnoli	Giannina
Berlingúer Luigi	Cavallari
Berlingúer Mario	Cavallaro Francesco
Berloffa	Cavallaro Nicola
Bernetic Maria	Ceruti Carlo
Berretta	Cervone
Bersani	Chiaromonte
Bertè	Cianca
Bertinelli	Cinciari Rodano Ma
Biaggi Nullo	ria Lisa
Biagini	Coccia
Biagioni	Cocco Maria
Biancani	Codignola
Bianchi Fortunato	Colasanto
Bianchi Gerardo	Colleoni
Biasutti	Colleselli
Bignardi	Colombo Renato
Bima	Conci Elisabetta
Bisaglia	Corghi
Bisantis	Corona Giacomo
Bo	Corrao
Boldrini	Cortese
Bologna	Cottone
Bontade Margherita	Crocco
Borghi	Cruciani
Borra	Curti Ivano

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

D'Alema	Giolitti	Macaluso	Pigni
D'Alessio	Giorgi	Magno	Pirastu
D'Antonio	Girardin	Malfatti Franco	Pitzalis
D'Arezzo	Gitti	Manenti	Poerio
De Capua	Giugni Lattari Jole	Mannironi	Prearo
De' Cocci	Golinelli	Marangone	Pucci Emilio
Degan	Gombi	Marchiani	Pucci Ernesto
Degli Esposti	Gonella Giuseppe	Mariconda	Quaranta
Del Castillo	Gonella Guido	Marras	Quintieri
De Leonardis	Gorreri	Martini Maria Eletta	Racchetti
Delfino	Granati	Martino Edoardo	Radi
Della Briotta	Graziosi	Martoni	Raffaelli
Dell'Andro	Greppi	Martuscelli	Raia
De Maria	Grezzi	Marzotto	Raucci
De Marzi	Grilli	Maschiella	Re Giuseppina
De Meo	Guadalupi	Massari	Reale Giuseppe
De Pascális	Guariento	Mattarelli	Restivo
De Pasquale	Guarra	Maulini	Riccio
De Zan	Guerrieri	Mazza	Righetti
Diaz Laura	Guidi	Mazzoni	Rinaldi
Di Mauro Ado Guido	Gullo	Melloni	Ripamonti
Di Mauro Luigi	Gullotti	Mengozi	Roberti
Di Nardo	Hélfer	Merenda	Romanato
Di Piazza	Illuminati	Messinetti	Romeo
D'Ippolito	Imperiale	Mezza Maria Vittoria	Romualdi
Di Vagno	Ingrao	Miceli	Rosati
Di Vittorio Berti Bal- dina	Iotti Leonilde	Micheli	Rossanda Banfi
D'Onofrio	Iozzelli	Migliori	Rossana
Ermini	Isgrò	Miotti Carli Amalia	Rossi Paolo Mario
Evangelisti	Jacazzi	Misasi	Ruffini
Fabbri Francesco	La Bella	Monasterio	Rumór
Failla	Laconi	Morelli	Russo Carlo
Fasoli	Laforgia	Mussa Ivaldi Vercelli	Russo Spena
Ferrari Aggradi	Lajólo	Napolitano Luigi	Sabatini
Ferrari Virgilio	Lama	Natali	Salvi
Ferraris	Lami	Natoli	Sammartino
Ferri Giancarlo	Landi	Nicolazzi	Sandri
Fibbi Giulietta	La Penna	Nicoletto	Sangalli
Fiumanò	Lattanzio	Novella	Santi
Folchi	Lauricella	Nucci	Sarti
Forlani	Lenoci	Ognibene	Scaglia
Fornale	Lenti	Origlia	Scalfaro
Fortuna	Leone Raffaele	Orlandi	Scarascia Mugnozza
Fracassi	Leopardi Dittaiuti	Pacciardi	Scarlato
Franco Raffaele	Lettieri	Pagliarani	Scarpa
Franzo	Levi Arian Giorgina	Pajetta	Scotoni
Fusaro	Lezzi	Pala	Scricciolo
Gambelli Fenili	Li Causi	Palleschi	Sedati
Gasco	Lizzero	Pasqualicchio	Serbandini
Gatto	Lombardi Riccardo	Patrini	Seryadei
Gelmini	Lombardi Ruggero	Pella	Sforza
Gennai Toniotti Erisia	Longoni	Pellegrino	Simonacci
Gessi Nives	Loreti	Pennacchini	Soliano
Ghio	Lucchesi	Pezzino	Sorgi
Giachini	Lucifredi	Piccinelli	Spagnoli
Giglia	Lupis	Picciotto	Spallone
Gioia	Lusóli	Piccoli	Speciale
	Luzzatto	Pietrobono	Spinelli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

Sponziello	Vaja
Stella	Valiante
Storchi	Valori
Sullo	Venturini
Sulotto	Venturoli
Tanassi	Veronesi
Tempia Valenta	Vetrone
Terranova Corrado	Vianello
Tesauro	Vicentini
Titomanlio Vittoria	Villa
Todros	Villani
Tognoni	Viviani Luciana
Trentin	Volpe
Trombetta	Zanibelli
Truzzi	Zandi Tondi Carmen
Usvardi	Zincone

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Baldi	Pedini
Barba	Pintus
Cappugi	Rampa
Cossiga	Salizzoni
Dal Cantón Maria Pia	Savio Emanuela
Dall'Armellina	Sinesio
D'Amato	Spádola
De Ponti	Tozzi Condivi
Di Primio	Vedovato
Fortini	Vincelli
Galli	Zugno

(concesso nelle sedute odierne):

Bonaiti	Urso
Calvetti	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Rimangono pertanto assorbiti gli emendamenti Speciale e Pigni, identici a quello Ballardini testé approvato.

Onorevole Beccastrini, mantiene il suo emendamento aggiuntivo del n. 3), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BECCASTRINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento Ballardini:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

1) norme per l'istituzione di enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'or-

dinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);

2) norme per adeguare gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonché per disporre la fusione degli enti che operano in una stessa regione ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Le norme relative al nuovo ordinamento degli enti e sezioni dovranno regolare nel rispetto delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale: la costituzione, la nomina e le funzioni dei consigli di amministrazione e, ove occorra, di appositi comitati esecutivi composti da membri scelti nell'ambito degli stessi consigli; la nomina e le funzioni delle presidenze, la composizione e la nomina dei collegi sindacali.

Ai consigli di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole interessate - agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori - e della cooperazione agricola, di funzionari dello Stato, di tecnici agricoli e di esperti particolarmente qualificati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marras, Angelini, Ognibene, Manenti, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Miceli e Villani hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Organi dell'ente di sviluppo sono:

il presidente;

il consiglio di amministrazione, composto di 21 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il collegio dei sindaci, composto di cinque componenti, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Il consiglio di amministrazione e i sindaci non di rappresentanza ministeriale sono eletti dal consiglio della regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Essi durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Fino alla costituzione delle regioni su tutto il territorio nazionale, i membri del consiglio di amministrazione ed i sindaci non di rappresentanza ministeriale sono elet-

ti da una giunta regionale composta di 5 delegati eletti da ogni consiglio provinciale con garanzia di rappresentanza delle minoranze e presieduta dal presidente della giunta provinciale del capoluogo di regione ».

L'onorevole Angelini, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELINI. Già nel corso della discussione generale alcuni colleghi del mio gruppo hanno ampiamente illustrato le ragioni del nostro emendamento. Pertanto mi sforzerò di essere breve, anche se l'emendamento da noi proposto investe uno dei punti essenziali di questa legge, vale a dire la composizione dei consigli di amministrazione degli enti di sviluppo.

È chiaro — ed è stato sottolineato da più parti — che gli enti di sviluppo potranno essere strumenti più o meno rispondenti alle esigenze delle zone in cui saranno chiamati ad operare a seconda che la composizione dei consigli di amministrazione risponda più o meno a criteri democratici. Il testo approvato dal Senato e dalla Commissione agricoltura della Camera è stato giudicato anche da oratori della maggioranza, dai colleghi socialisti che sono intervenuti, dai rappresentanti della C.I.S.L. e dall'onorevole Radi del tutto inadeguato e insoddisfacente, sia perché esclude i rappresentanti delle regioni e degli enti locali sia perché lascia praticamente arbitro il Governo di comporre i consigli di amministrazione senza fissare indicazioni precise e vincolanti.

È stato giustamente osservato che affinché un organo sia democratico, non basta che vi siano i rappresentanti di questa o di quella organizzazione (tra l'altro, il testo che abbiamo di fronte parla genericamente di elementi rappresentativi delle categorie agricole interessate). È necessario che queste rappresentanze siano dosate con un giusto equilibrio e siano soprattutto designate dalle organizzazioni stesse. Quando si avesse la nomina di sindacalisti designati dall'alto, dal Governo, non avremmo una nomina democratica, ma di tipo paternalistico.

Ma vi è di più: il fatto che il Governo abbia respinto gli emendamenti sia al Senato sia in Commissione agricoltura della Camera, tendenti ad assicurare una adeguata rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle cooperative, a nostro parere contiene il grave pericolo che nei consigli di amministrazione si voglia assicurare una netta prevalenza ai funzionari, facendo degli enti di sviluppo degli organismi burocratici, degli

strumenti in cui domineranno incontrastati il Ministero dell'agricoltura e i suoi funzionari. Dicendo questo — è chiaro — noi non intendiamo escludere la partecipazione dei funzionari dello Stato, degli esperti statali, ma intendiamo assicurare la partecipazione effettiva alla direzione degli enti di coloro che devono essere i protagonisti della programmazione in agricoltura. Intendiamo evitare che gli enti di sviluppo ripetano esperienze negative — anche sul piano del costume — di altri istituti in cui la composizione antidemocratica degli organismi dirigenti ha fatto sì che degenerassero in carrozzoni e diventassero protagonisti di poco edificanti vicende di cui si stanno occupando, fra l'altro, in questi giorni l'autorità giudiziaria e la stampa nazionale.

Con il nostro emendamento noi chiediamo che, nel caso delle regioni a statuto speciale, siano queste ad eleggere o a designare, per la parte di loro competenza, i propri rappresentanti in seno ai consigli degli enti. Per il resto delle regioni italiane chiediamo che in attesa della costituzione dei consigli regionali vengano costituite delle giunte regionali per l'agricoltura, in cui siano rispettati i diritti delle minoranze e che alla giunta regionale per l'agricoltura sia demandato il compito di eleggere i componenti degli organi collegiali degli enti di sviluppo in agricoltura.

Quindi, con il nostro emendamento facciamo nostra una proposta della C.G.I.L., e intendiamo accogliere una rivendicazione fondamentale avanzata nel piano umbro, nella conferenza regionale dell'agricoltura marchigiana, in numerosi consigli comunali e provinciali di ogni regione italiana.

Escludere la regione significa muoversi contro la Costituzione repubblicana, che affida ad essa i ben noti compiti in materia di agricoltura. Così come l'esclusione degli enti locali assume il significato di voler portare avanti una politica centralizzata, antiautonomistica, negando l'apporto di elaborazione che in materia di programmazione regionale e zonale stanno già dando gli enti locali, ed il contributo decisivo che essi dovrebbero essere chiamati a dare per l'attuazione di una programmazione economica democratica.

Il sottrarsi a questi compiti, appagandosi di ordini del giorno o peggio ancora di assicurazioni verbali più o meno imprecise, che comunque escludono la partecipazione delle regioni e degli enti locali, anziché mettere a tacere dubbi, critiche e riserve sull'articolo 2 della legge, dovrebbe rafforzarli. Infatti, se ci fosse una chiara volontà politica di creare

strumenti efficienti e democratici anche per la loro composizione, la maggioranza non dovrebbe esitare un istante a tradurre in norme legislative chiare e precise tale volontà.

Per questo abbiamo presentato l'emendamento e insistiamo perché sia votato, e invitiamo i compagni socialisti e quanti in seno alla democrazia cristiana si sono pronunciati per il carattere democratico degli enti di sviluppo ad essere coerenti con se stessi e a mantenere gli impegni assunti anche fuori del Parlamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Pigni, Cacciatore, Bernardi, Passoni, Minasi, Angelino, Ivano Curti, Naldini, Raia, Maria Alessi Catalano hanno proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto di:

1) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

2) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, degli affittuari e dei coloni e mezzadri;

3) due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione agricola;

4) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti;

5) un rappresentante dell'ispettorato regionale dell'agricoltura;

6) tre esperti designati dai consigli regionali, e, ove questi non sussistano, dai consigli provinciali interessati;

7) due esperti designati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una terna di nomi designati — nel termine di due mesi dalla richiesta — dal consiglio regionale o, in sua mancanza, dai consigli provinciali interessati ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AVOLIO. L'emendamento riguarda la composizione dei consigli d'amministrazione degli enti regionali di sviluppo. La dizione stessa del testo che proponiamo dimostra chiaramente l'orientamento che abbiamo seguito e l'obiettivo che intendiamo raggiungere. Affe-

miamo cioè che la dizione del testo governativo del secondo comma dell'articolo 2 è assai generica e si presta a un'interpretazione di carattere burocratico circa la composizione dei consigli d'amministrazione degli enti di sviluppo.

Tralascio per non tediare l'Assemblea molte considerazioni svolte prima di me su questo argomento dal collega Angelini. Desidero soltanto affermare che noi, anche per quanto riguarda la scelta del presidente dell'ente regionale di sviluppo, ci atteniamo ad un criterio che tende a risolvere il problema della presenza degli organismi elettivi. Diciamo cioè che il presidente deve essere nominato con decreto del ministro dell'agricoltura scegliendolo in una terna di nomi indicati dalle amministrazioni regionali o, in mancanza, dato che nel nostro paese non esistono ancora le regioni in tutto il territorio nazionale, su designazione dei consigli provinciali interessati.

Nel nostro emendamento è altresì fatto posto a tutte le rappresentanze delle varie categorie che hanno interesse ad una migliore organizzazione della materia di cui ci stiamo occupando. Infatti diciamo che i consigli di amministrazione devono essere composti di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori, di tre designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti. E intendiamo anche qui aprire una parentesi affermando che la designazione dei rappresentanti dei coltivatori diretti non deve fermarsi unicamente alla scelta dei nomi indicati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, ma deve far luogo anche ad altre organizzazioni che ugualmente rappresentano la stessa categoria.

Inoltre riteniamo che si debba far posto a due rappresentanti designati dalla cooperazione agricola, a tre designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti, ad un rappresentante dell'ispettorato regionale dell'agricoltura, a tre esperti designati rispettivamente dai consigli regionali o dai consigli provinciali interessati. Il Ministero dell'agricoltura naturalmente ha facoltà e diritto di designare due esperti di propria conoscenza.

Riteniamo che in questo modo si ottenga un risultato che non contrasta con lo spirito del testo del disegno di legge, ma che si compia uno sforzo per precisare meglio i criteri da seguire per la scelta dei componenti del consiglio d'amministrazione, giacché la dizione del testo governativo è assai generica e, anche se dobbiamo qui riconfermare che non

dubitiamo dei buoni proponimenti del ministro, dobbiamo però preoccuparci di creare una norma di legge assai chiara e precisa che non possa dar luogo a interpretazioni equivocate ed anche alle situazioni negative che già abbiamo registrato in passato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballardini e Di Primio hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « nel rispetto delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale ».

BALLARDINI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 2?

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ritiene che la formulazione degli emendamenti Angelini e Avolio non corrisponda alle obiettive esigenze, anche perché si tratta di una legge delegata. Nel primo emendamento si fa riferimento a una giunta regionale dell'agricoltura che non esiste e che dovrebbe essere riconosciuta di straforo e non nel quadro di una legge organica; nel secondo si fa riferimento a una distinzione che non crediamo sia necessaria. D'altra parte, dobbiamo prendere atto con soddisfazione delle dichiarazioni fatte questa mattina dal ministro, il quale ha parlato della rappresentanza prevalente data ai produttori agricoli e ai lavoratori, pur contemplando questa prevalenza con l'esigenza della presenza di funzionari e tecnici dell'agricoltura. Di conseguenza la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che le principali esigenze prospettate dai vari gruppi siano state, nella sostanza, soddisfatte e che la dizione approvata dal Senato sia sufficientemente chiara. Per contro, siamo contrari ad una formulazione rigida, soprattutto se così appesantita come nei due emendamenti. Mi associo quindi al relatore e chiedo alla Camera di respingere gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, mantiene l'emendamento Marras, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marras, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli enti e sezioni di cui all'articolo 6 della presente legge possono:

a) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

b) eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. Gli enti e sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere c) e d) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonché concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione sono in ogni caso estese le agevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprietà coltivatrice;

g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa;

h) promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche con tutti i mezzi già sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica.

È data altresì facoltà agli enti e sezioni di predisporre piani di valorizzazione — la cui approvazione è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

Detti enti e sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalità stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Ditausti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bona, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto, in via principale, di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Restano ferme per gli enti di cui all'articolo 1 le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 »;

e, in via subordinata, con emendamento di cui è primo firmatario il deputato Riccardo Ferrari, di sopprimere il secondo e il terzo comma.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Noi vogliamo ricondurre i compiti degli enti di cui alla presente legge nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948. Né ci pare che con l'attuale legge di delega si possa andare al di là di quel decreto presidenziale. La portata di questo emendamento è chiarissima anche alla luce delle discussioni intervenute al riguardo in Commissione e in aula.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Ognibene, Villani, Speciale e Monasterio hanno proposto di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Gli enti di sviluppo agricolo devono:

a) elaborare programmi regionali e zonal di sviluppo agricolo;

b) promuovere l'esproprio per pubblico interesse, la migliore distribuzione della proprietà fondiaria non coltivatrice, la conseguente formazione di nuove proprietà coltivatrici, in particolare attraverso la liquidazione dei contratti parziari e di affitto a coltivatore diretto, favorendo nel contempo la costituzione di forme associative di contadini e di lavoratori agricoli per l'esercizio dell'attività agricola;

c) elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria regionali e zonal, imponendo alla proprietà e all'impresa non diretto-coltivatrice obblighi di trasformazione e di miglioramento, da eseguirsi su comune iniziativa con i lavoratori insediati nel fondo, promuovendo azione di esproprio nei confronti dei proprietari e imprenditori inadempienti; favorendo programmi di ricomposizione fondiaria, da raggrupparsi attraverso forme associate e assistite;

d) eseguire interventi particolari nei terreni abbandonati o a rilevante esodo rurale, attraverso piani di miglioramento e di trasformazione con conseguente esproprio ed assegnazione ad aziende silvo-pastorali da affidare a cooperative o ad aziende comunali;

e) assegnare e distribuire tutti i finanziamenti statali e regionali secondo le finalità della presente legge nell'ambito dei programmi di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revocando e nuove concessioni;

g) promuovere e disciplinare le attività di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti e le attività di mercato, favorendo le iniziative consortili e cooperativistiche contadine anche sul piano interregionale;

h) attuare, per quanto non sia in contrasto con la presente legge, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Riteniamo che gli enti di sviluppo debbano essere gli strumenti di una politica di sviluppo agricolo che dovrebbe mettere in primo piano la valorizzazione della azienda contadina associata, con una limitazione, se non con un totale annullamento, della proprietà e dell'impresa capitalistica e con azione, se non con un totale annullamento, del monopolio nella fase di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti.

Il nostro emendamento risponde a questo obiettivo. Prima di tutto esso attribuisce agli enti di sviluppo il compito di elaborare programmi regionali e zionali di sviluppo agricolo. Al riguardo richiamo l'attenzione del ministro, fautore convinto, ritengo, della politica di programmazione, su questo aspetto della questione. A chi vogliamo affidare la programmazione economica in agricoltura? Ai consorzi agrari, agli ispettorati agrari o, per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti, agli organi federconsortili? Io ritengo che, come su scala nazionale si prevede un organo unitario di programmazione economica nella fase di elaborazione e di attuazione, così in campo agricolo bisogna prevedere un organismo unitario di elaborazione e di attuazione del programma economico. Ecco perché a nostro parere, se si crede nella programmazione economica e non si vuole escludere da essa l'agricoltura, bisogna necessariamente approvare il primo comma del nostro emendamento.

Il ministro ha anche affermato che bisogna preoccuparsi delle dimensioni della azienda contadina.

Ora noi riteniamo che una delle deficienze della riforma agraria sia stata quella di non preoccuparsi di tale problema cui il ministro attribuisce oggi tanta importanza.

In sede di attuazione della riforma si è proceduto alla quotazione dei terreni. Noi eravamo favorevoli non alla quotazione sibbene ad un esproprio più generale e più diffuso. Quando nella zona silana si incomincia l'esproprio da 300 ettari di terra, quando su scala nazio-

nale si incominciano gli espropri al di sopra delle 30 mila lire annue di reddito per ettaro, è certo che si arriva a risultati piuttosto magri. E, visti la necessità e il numero dei contadini, è implicito nella riforma il criterio della quotizzazione e della polverizzazione.

Il ministro ha parlato di 700 mila ettari di terra distribuiti fra 100 mila famiglie contadine, cioè una media di 7 ettari per famiglia. Media insufficiente quando noi sappiamo che nei paesi del M.E.C. l'azienda coltivatrice ha una superficie che si aggira intorno ai 30 ettari di terreno, molte volte più redditizi di quelli nostri.

Questo è un errore del passato che l'onorevole ministro non può certamente imputare al nostro partito poiché una delle ragioni per cui noi abbiamo votato contro la legge Sila e la legge stralcio è stata questa: esse portavano ad una polverizzazione e ad una insufficienza delle assegnazioni. Il Governo allora ha voluto salvaguardare la grande proprietà e non ha voluto abbassare i limiti della riforma.

Ma oggi, onorevole ministro, per le nuove proprietà che si debbono costituire ella crede che la ricomposizione fondiaria possa operare il miracolo dei pani e dei pesci? Certamente no. Il piccolo proprietario che ha 4 appezzamenti, di mezzo ettaro, di un ettaro, di due ettari diversamente distribuiti, se riuscirà ad avere questa proprietà in un unico comprensorio avrà fatto un passo in avanti, ma questo, dato i caratteri patologici della polverizzazione, in alcune zone d'Italia non può rimediare alla mancanza di terra da parte della proprietà coltivatrice, che non si colma attraverso la ricomposizione. Vi è quindi bisogno di altra terra che vada ad aggiungersi a quella che possiedono i coltivatori proprietari.

Come far loro acquisire quest'altra terra? Probabilmente ella, onorevole ministro, mi indicherà i mutui quarantennali. Abbiamo fatto i conti di quanta terra potranno dare fra cinque anni i mutui quarantennali ai contadini italiani: si tratterà di 200-300 mila ettari. Noi sappiamo che il prezzo della terra andrà a crescere e quindi proporzionalmente verrà a diminuire la superficie totale di terra in questo modo acquisibile.

Quindi se il ministro veramente e non a parole si preoccupa di garantire alle aziende coltivatrici una dimensione sufficiente, non si deve fermare alla ricomposizione o ai mutui quarantennali, ma deve ricorrere decisamente all'esproprio della terra idonea a costituire una proprietà coltivatrice autonoma.

L'onorevole ministro infine ha sostenuto che nei piani del Governo non vi è più posto per una proprietà che si basi esclusivamente sulla rendita fondiaria. Se questo è vero, ella, onorevole ministro, in che modo può attuare questo suo programma? Uno dei modi è quello dell'esproprio che ella ha già respinto poiché in Commissione ha detto che questo disegno di legge marcia su un altro binario.

Ella però possiede un altro mezzo che è quello indicato dai colleghi della C.I.S.L.: l'imposizione dei miglioramenti. Se alla proprietà assenteista vengono imposti miglioramenti e questi non vengono eseguiti, si hanno sufficienti motivi per trasferire in proprietà la terra a coloro che sono disposti a compierli. E qui, onorevole ministro, non indichiamo alcuna via rivoluzionaria, né la indica la C.I.S.L. È una via indicata nel 1933, nella legge n. 215, dal professor Serpieri, che comminava l'esproprio ai proprietari inadempienti ai piani di bonifica. Ma i piani di bonifica erano formulati dai consorzi di bonifica, e noi sappiamo che cane non mangia cane. Quindi quella norma non ebbe alcuna applicazione. Ma se questi piani di bonifica o di trasformazione vengono elaborati dagli enti di sviluppo — nei quali ella stesso, signor ministro, ha ammesso che la direzione deve essere affidata anche, se non esclusivamente, alle masse dei contadini, dei braccianti e dei cooperatori — si potrà avere una effettiva possibilità di acquisizione di nuova terra per i contadini. Se poi i proprietari eseguiranno le trasformazioni, avverrà il miracolo che ella auspicava, signor ministro, cioè la trasformazione della proprietà redditiera in proprietà imprenditrice e produttrice.

Per questi motivi (ed a prescindere dalle altre proposte in tema di cooperazione e di attività assistenziali) noi riteniamo che il nostro emendamento debba essere approvato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Pigni, Cacciatore, Bernardi, Passoni, Minasi, Ivano Curti, Angelino, Naldini, Raia e Maria Alessi Catalano hanno proposto di aggiungere, al primo comma, lettera *a*), dopo le parole: « operazione di credito agrario di miglioramento riguardanti », le parole: « le cooperative di conduzione unita o divisa nonché »; di aggiungere al primo comma, lettera *b*), dopo le parole: « fondi di coltivatori diretti », le parole: « singoli o associati »; e di aggiungere, al primo comma, lettera *e*), dopo la parola: « realizzare », le parole: « di intesa con le organizzazioni nazionali della cooperazione agricola ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Essi inoltre possono promuovere — previa autorizzazione del ministro dell'agricoltura e delle foreste — l'esproprio per pubblica utilità degli immobili necessari per l'attuazione dei programmi e degli interventi di cui ai commi precedenti ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AVOLIO. Questi emendamenti tendono a precisare meglio il testo dell'articolo 3, per far luogo ad un maggiore soddisfacimento delle esigenze della cooperazione. Queste considerazioni credo siano sufficienti per sottolinearne la validità, per cui mi esimo da ogni loro ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. Quanto agli emendamenti Leopardi Dittaiuti-Ferrari Riccardo, la Commissione esprime parere contrario perché, appunto, come ha detto l'onorevole Bignardi, nell'ambito della logica delle richieste del gruppo liberale, si intende con il primo emendamento ridurre le attribuzioni degli enti rispetto a quelle fissate dall'articolo 3 del testo della Commissione.

L'emendamento Miceli tende a dare un complesso di attribuzioni agli enti di sviluppo che, secondo noi, sono esorbitanti, sia per la elaborazione di piani regionali e zonali di sviluppo, che riteniamo debbano essere sempre affidati al Ministero dell'agricoltura e, eventualmente per delega, agli enti di riforma, sia per quanto riguarda gli espropri. Infine tutta la rimanente tematica dell'emendamento Miceli è contrastante con le impostazioni della maggioranza.

Per quanto si riferisce poi ai vari emendamenti Avolio, noi riteniamo che essi non possano essere accolti in quanto sostanzialmente, già nell'ambito delle norme di cui all'articolo 3, le disposizioni sono talmente chiare che non vi è necessità alcuna di aggiungere ulteriori specificazioni e precisazioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al relatore. Da parte del gruppo liberale si propone un emendamento a carattere restrittivo, mentre da parte del gruppo comunista se ne propone uno che non soltanto allarga, ma addirittura snatura il carattere del provvedimento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

Se dovessimo accettare i principi indicati, ci vorrebbe ben altro che un articolo di legge! Esproprio obbligatorio, miglioramenti obbligatori, terreni abbandonati: una materia, insomma, che non è possibile regolare seriamente con un articolo così sintetico.

Non posso poi accettare gli emendamenti Avolio perché ritengo che il contenuto del disegno di legge sia sufficiente a risolvere i problemi da lui prospettati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché i firmatari non sono presenti, si intende ritirato l'emendamento Leopardi Dittaiuti ed altri sostitutivo dell'articolo 3.

Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli.

(Non è approvato).

Onorevole Avolio, mantiene i suoi emendamenti aggiuntivi al primo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Avolio.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Avolio.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Avolio.

(Non è approvato).

Onorevole Bignardi, mantiene l'emendamento Ferrari Riccardo, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, soppressivo del secondo e terzo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento aggiuntivo all'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Avolio, aggiuntivo all'ultimo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Anderlini ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Gli enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 avranno competenza ad operare sull'intero territorio della rispettiva regione.

Essi elaborano e propongono per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e foreste piani zonali di sviluppo agricolo, con individuazione specifica di obiettivi, tempi e strumenti di attuazione.

Nell'ambito di tali piani le erogazioni di mutui, incentivi, contributi in conto capitale, prestiti a tasso agevolato, sussidi ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti potranno essere erogate dagli organi competenti solo con autorizzazione dell'ente che ne commisurerà la validità con gli obiettivi, i tempi e gli strumenti di attuazione previsti dal piano zonale.

I consorzi di bonifica e gli enti di irrigazione e qualunque altro ente operante nelle due regioni alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste dovranno conformare i loro interventi agli obiettivi dei piani di cui al secondo comma e ai mezzi e tempi di attuazione in essi previsti.

I piani zonali potranno prevedere specificamente le opportune trasformazioni anche aziendali. I proprietari che non ottemperassero a tali prescrizioni sono esclusi dalle facilitazioni e dagli incentivi di cui alle leggi vigenti.

I proprietari di terreni rimasti incolti per tre anni consecutivi hanno obbligo di vendere, su richiesta degli enti di cui al primo comma, i loro terreni agli enti medesimi al prezzo determinato dal decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste che approva e rende esecutiva la richiesta dell'ente ».

Ha facoltà di illustrarlo.

ANDERLINI. Ho avuto modo di illustrare questo articolo aggiuntivo intervenendo nella discussione generale; se riprendo la parola è solo per sottolineare, in maniera veramente rapidissima, alcune questioni che desidero sottoporre alla particolare attenzione del ministro.

In primo luogo qui si parla — è bene che la Camera e i colleghi tutti ne siano informati — di dare determinati poteri ai due nuovi enti che la legge istituisce nell'Umbria e nelle Marche; il resto della legge, salvo la questione di costituzionalità relativa all'E.R.A.S., è bene

resti integro nella sua struttura. Si deve tener conto che, mentre gli altri enti di riforma trasformati in enti di sviluppo mantengono nella loro nuova veste una somma di poteri notevoli, quelli sulla base dei quali sono nati e hanno operato in questi anni, gli enti che nascono con questa legge nell'Umbria e nelle Marche, qualora ci fermassimo al testo governativo, nascerebbero con i soli poteri derivanti dal decreto presidenziale del 1962 e con i poteri conferiti da questa legge, il che li metterebbe ad un livello molto più basso rispetto a quello degli altri enti operanti nelle altre regioni e nelle altre zone.

Vorrei anche aggiungere che, nella stesura definitiva di questo emendamento, ho tenuto conto dei suggerimenti che il ministro ebbe modo di dare in Commissione. Nel nuovo testo che propongo, la funzione del Ministero dell'agricoltura esce chiaramente definita come preminente rispetto ai poteri degli enti di sviluppo e di tutti gli altri enti operanti nell'agricoltura. È, infatti, l'ente che elabora e propone, ma è il Ministero che approva i piani zonali; è nell'ambito di questi piani, approvati dal Ministero, che entrano in funzione i meccanismi di coordinamento; e vi è, infine, ancora un riferimento al Ministero dell'agricoltura nell'ultimo comma, riguardante i terreni rimasti incolti per almeno tre anni.

Aggiungo che il nuovo testo, che propongo all'attenzione del ministro, tiene rigorosamente conto della lettera e dello spirito del piano quinquennale di sviluppo, nella parte riguardante queste questioni.

Considerato anche, onorevole Ferrari-Agradi, che questa legge, per l'emendamento già introdotto dalla Camera, dovrà comunque tornare al Senato, mi auguro che ella possa assumere, nei confronti del mio testo, un atteggiamento diverso da quello tenuto in Commissione.

MASCHIELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCHIELLA. Riteniamo che la Camera, avendo respinto l'emendamento Miceli, dovrebbe almeno prendere in considerazione l'articolo 3-bis proposto dall'onorevole Anderlini, in quanto i punti in esso contenuti sono irrinunciabili se si vuol dare un senso e un contenuto alla creazione degli enti di sviluppo.

L'articolo 3-bis proposto dall'onorevole Anderlini non corrisponde alle richieste, più ampie, che noi avevamo avanzato con l'emendamento Miceli in tema di programmazione re-

gionale dell'agricoltura e di esercizio del diritto di esproprio. Contiene, però, almeno alcuni punti che sono stati comunemente sollevati da varie parti, da vari enti, da varie forze politiche nell'Umbria e nelle Marche, le due regioni direttamente interessate alla costituzione degli enti di sviluppo.

Debbo, in questa occasione, far rilevare alla Camera un fatto che secondo me è enorme; e cioè la grave frattura che si viene a creare tra questa Assemblea e il paese. In Umbria c'è stato, in questi ultimi giorni, uno sciopero generale regionale, proclamato dalle tre organizzazioni sindacali, a cui hanno partecipato tutte le forze politiche, operaie e contadine. Un punto chiaramente richiesto da tutte le forze è stato appunto quello di avere un ente di sviluppo dell'agricoltura rispondente alle caratteristiche precisate dal piano di sviluppo economico regionale, che il ministro ben conosce.

Queste caratteristiche, *grosso modo*, sono quelle contenute nell'emendamento Miceli, del quale nell'articolo 3-bis sono rimasti almeno alcuni punti essenziali, cioè l'estensione dell'ente di sviluppo a tutto il territorio regionale, i compiti degli enti di sviluppo di elaborare piani zonali o comprensoriali, di coordinare gli investimenti, i mutui e gli incentivi secondo linee omogenee precisate dall'ente di sviluppo stesso, di coordinare l'attività dei consorzi di bonifica e degli enti di irrigazione, di valorizzare i piani zonali anche per quanto riguarda le trasformazioni aziendali.

Queste sono richieste che unanimemente sono state avanzate anche dai consigli comunali, dalle assemblee contadine, dai vari partiti dell'Umbria e delle Marche. Ecco, se la Camera, nel decidere, non tenesse conto di questi voti e di queste richieste, si aprirebbe un baratro tra paese reale e paese legale. Ella, onorevole ministro, sa come stanno le cose. Personalmente ebbi l'onore di essere ricevuto da lei insieme con una delegazione di cittadini che hanno presieduto alla elaborazione del piano regionale di sviluppo economico umbro, della quale facevano parte amministratori, uomini politici e anche tecnici. L'opinione fu unanime e di essa bisogna tenere conto. L'articolo 3-bis Anderlini, ripeto, non contiene tutte le richieste a suo tempo avanzate, ma ne contiene alcune che sono, come ho detto, irrinunciabili. Prego l'Assemblea di tenere presenti al momento del voto non solo le ragioni di politica generale, di rapporti al vertice e di dosaggio di compromesso dei partiti del centro-sinistra, ma anche

le richieste delle popolazioni nell'interesse delle quali gli enti di sviluppo dovrebbero agire.

A lei, onorevole ministro, e ai deputati democristiani riferisco quello che diceva il signor Pomini, dirigente della C.I.S.L. di Perugia, nel corso di una grande manifestazione tenutasi il 22 giugno, giorno dello sciopero generale: « Se dovesse passare l'ente di sviluppo anche alla Camera così come è stato votato al Senato, avrebbe ragione la destra di accusare Parlamento e Governo di aver fatto un carrozzone, perché così come è stato votato dal Senato l'ente di sviluppo non è uno strumento capace di migliorare, di cambiare le sorti della nostra agricoltura ».

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo opportuno prendere la parola per rivolgerle, onorevole Anderlini, l'appello a non insistere sul suo emendamento. In Commissione abbiamo esaminato a lungo il problema dell'Umbria ed io ho assunto nei confronti suoi, del suo gruppo e degli altri colleghi anche una responsabilità personale, di fare oggetto di esame attento e particolare la situazione umbra, e di intervenire, in maniera il più possibile determinante, in quella regione, perché sono convinto, onorevole Anderlini, che essa presenta problemi particolari. Stamattina durante il mio intervento ho fatto presente come non sarebbe possibile pensare di risolvere tutti i problemi dell'Umbria attraverso l'ente di sviluppo. Sarebbe una illusione, un sogno.

Se vogliamo veramente risolvere i problemi dell'Umbria, dobbiamo ricorrere ai vari strumenti in nostro possesso ed in primo luogo all'azione generale del mio Ministero. Ho detto stamane che sono disposto a venire personalmente in Umbria per esaminare la situazione insieme con tutte le autorità locali e per operare quindi nella maniera più incidente per risolvere i problemi che assillano quella regione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Onorevole Anderlini, faccio appello alla sua cortesia e alla sua comprensione. In questo momento mi trovo anche di fronte ad una situazione particolare.

Il suo emendamento non è accettabile sotto l'aspetto tecnico: se vogliamo introdurre in questo provvedimento tutte le cose che ella chiede, dobbiamo adottare una diversa formulazione. Ella non può mettere il Governo in una situazione di imbarazzo, di

fronte ad un emendamento che non è assolutamente accoglibile.

Credo con questo di essermi assunta la mia parte di responsabilità. Tocca a lei adesso manifestare il suo senso di responsabilità, convenendo sull'opportunità di non appesantire ulteriormente questo provvedimento.

COLOMBO RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO RENATO. A nome del gruppo socialista, dichiaro che, sulla base degli accordi precedentemente raggiunti e dopo avere udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro, voteremo contro l'emendamento Anderlini. (*Commenti all'estrema sinistra*).

AVOLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO. A nome del mio gruppo, esprimo un giudizio positivo sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 3-bis presentato dall'onorevole Anderlini, che è in armonia con le linee generali da noi esposte nel corso della discussione generale in merito agli enti di sviluppo.

Naturalmente questo emendamento non soddisfa pienamente le esigenze da noi prospettate ai fini della ricerca di uno strumento capace di trasformare in modo radicale le arretrate strutture della nostra agricoltura. Tuttavia, anche per tener conto delle opinioni concordemente espresse da tutte le forze politiche dell'Umbria in varie riunioni, l'ultima delle quali è stata qui più volte ricordata da colleghi di vari gruppi, noi approviamo questo emendamento per quattro motivi fondamentali.

Il primo riguarda l'affermazione circa la competenza dell'ente che viene estesa all'intero territorio della regione. Il secondo concerne i criteri esposti nel comma secondo, là dove appunto si afferma che bisogna istituire un meccanismo attraverso il quale sia possibile mettere in movimento incentivi e disincentivi per favorire le imprese coltivatrici nell'ambito dell'attuazione dei piani zonali. Il terzo motivo, che noi particolarmente sottolineiamo, si riferisce alla prevalenza dell'ente di sviluppo sui consorzi di bonifica. A questo proposito, mi sia consentito di fare una breve considerazione.

Noi ci troviamo in presenza di una diserzione della maggioranza o almeno di una parte di essa per quanto riguarda questo problema. Da più parti ed in più occasioni è stato affermato che bisogna assolutamente eliminare dalle campagne italiane la nefasta presenza dei consorzi di bonifica. Ebbene, questa è una prima occasione per farlo, ma dob-

biamo sottolineare che questa occasione è stata ancora una volta trascurata da molte forze politiche che in passato erano state in prima linea nel sostenere l'esigenza di eliminarli.

Il quarto motivo per il quale voteremo a favore di questo emendamento riguarda le imposizioni previste a carico della proprietà inadempiente agli obblighi di trasformazione, perché riteniamo che i proprietari non possano essere lasciati arbitri di decidere se accettare o meno le imposizioni, né si può tollerare che chiedano i contributi da parte dello Stato senza attuare poi quelle necessarie opere di trasformazione che devono modificare l'ambiente sociale ed economico nel quale verrà ad inserirsi l'attività degli enti di sviluppo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo 3-bis Anderlini?

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. In sede di Commissione si è svolta una ampia ed approfondita discussione su questo argomento. Del resto l'onorevole ministro ha ricordato esattamente non solo le fasi della discussione, ma anche gli impegni che egli ha assunto. Malgrado ciò, l'onorevole Anderlini ritenne di mantenere il suo emendamento contro il quale votarono i commissari che rappresentavano la maggioranza di Governo.

Desidererei brevemente illustrare la portata di questo articolo 3-bis in relazione soprattutto a quanto è contenuto nel programma quinquennale di sviluppo, già approvato dal Consiglio dei ministri e che noi tra breve esamineremo. Anzitutto va detto che le dichiarazioni rese poco fa dall'onorevole Avolio sono molto indicative al riguardo perché mentre l'onorevole Anderlini ritiene di poter stabilire alcuni principi generali validi soltanto per gli enti di sviluppo operanti nelle zone delle Marche e dell'Umbria, le interpretazioni che a tale proposito vengono e verranno da altre parti sono estremamente estensive. Se così dovesse essere, esse snaturerebbero completamente il valore della legge, senza dire che verrebbero a modificare totalmente i rapporti che devono esistere tra il Ministero dell'agricoltura e gli enti di sviluppo. Infatti nel piano di sviluppo si dice chiaramente...

MASCHIELLA. Ma questi rapporti non c'entrano!

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. Mi lasci continuare, onorevole Maschiella! Non capisco per quali motivi il Parlamento italiano si debba ridurre ad esaminare questioni di carattere provinciale sen-

za badare, invece, a quelli che sono i problemi generali di cui discutiamo in questo momento. La verità è che noi spesso perdiamo il senso dei nostri doveri prendendo in considerazione questioni, sia pure importanti, ma di carattere ristretto, provinciale e regionale, dimenticando invece il vasto panorama degli interessi nazionali.

Stavo dicendo che il piano di sviluppo stabilisce che al Ministero dell'agricoltura, nella sua organizzazione centrale e periferica, spetta la direzione della politica agraria nazionale. Ed aggiunge: « Allo scopo di assicurare, a livello locale, il coordinamento delle direttive di intervento, il Ministero dell'agricoltura provvederà, ove ne esistano le condizioni, ad elaborare i piani zonalì, tenuto conto della complessità e della natura dei problemi ». Quindi continua: « Per l'attuazione dei piani zonalì il Ministero fa leva sugli enti di sviluppo agricolo ».

Ora questa concezione si ribalta totalmente perché nell'emendamento Anderlini si afferma che gli enti di sviluppo agricolo elaborano e propongono all'approvazione del Ministero i piani zonalì. Mi sembra che questo sovvertimento delle cose non abbia alcuna giustificazione, anche se la legge deve essere applicata in una zona nella quale non hanno operato gli enti di riforma.

Successivamente l'emendamento recita: « Nell'ambito di tali piani l'erogazione di mutui e incentivi in conto capitale deve essere approvata dagli enti di sviluppo ». Ciò vale nei confronti degli enti pubblici, degli enti privati e dei singoli, e non mi pare che questo concetto possa essere ammesso senza sovvertire tutto l'ordinamento dello Stato.

Per quanto riguarda poi i consorzi di bonifica e gli enti di irrigazione mi sembra che a questo proposito valgano gli ordini del giorno presentati, votati ed approvati, con i quali il ministro si è impegnato ad emanare norme di coordinamento tra gli enti di sviluppo e tutti gli altri enti pubblici che operano nelle zone.

Infine, in linea generale, mi sembra che la questione non possa essere posta nei termini indicati dall'onorevole Anderlini, perché i provvedimenti che si richiedono con questo articolo aggiuntivo sono al di fuori della linea sulla quale devono operare l'ente di sviluppo ed il Ministero dell'agricoltura.

Per quanto poi attiene all'ultimo comma, quello dell'esproprio per i terreni che siano rimasti per tre anni incolti, mi pare che noi qui faremmo un passo indietro di qualche decennio, quando era in vigore una simile

norma che per altro era motivata da una particolare situazione. Né è valida l'interpretazione dell'onorevole Avolio quando dice che i proprietari godono degli incentivi, beneficiano dei mutui e poi abbandonano la terra. Il proprietario che gode degli incentivi e beneficia dei mutui, non foss'altro per il fatto che in quel momento ha aggiunto un onere alle sue attività, in quel momento stesso ha interesse che la terra produca. Quindi i casi di terre incolte sono quelli nei quali le terre non possono essere rese produttive perché vi è quella situazione di inurbamento o di esodo dalle campagne che non si può far risalire come colpa al Governo o alla maggioranza.

Per questi motivi sono contrario e mi compiacio che l'onorevole Renato Colombo a nome del gruppo del partito socialista italiano abbia espresso le stesse opinioni che furono espresse in sede di Commissione, cioè che la maggioranza di Governo ritiene di essere contraria all'articolo 3-bis.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già espresso il mio pensiero e lo confermo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Anderlini, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANDERLINI, Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo 3-bis Anderlini è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Vianello, Speciale, Angelini, Biancani, Lusoli, Carocci, Failla, Pellegrino, Bronzuto, Bo, Brighenti, Abenante, Accreman, Amendola Pietro, Bardini, Beccastrini, Bernetic Maria, Busetto, Calvaresi, Cinciari Rodano Maria Lisa.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo 3-bis Anderlini:

« Gli enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 avranno competenza ad operare sull'intero territorio della rispettiva regione.

Essi elaborano e propongono per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e foreste piani zionali di sviluppo agricolo, con individuazione specifica di obiettivi, tempi e strumenti di attuazione.

Nell'ambito di tali piani le erogazioni di mutui, incentivi, contributi in conto capitale, prestati a tasso agevolato, sussidi ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti potranno essere erogate dagli organi compe-

tenti solo con autorizzazione dell'ente che ne commisurerà la validità con gli obiettivi, i tempi e gli strumenti di attuazione previsti dal piano zonale.

I consorzi di bonifica e gli enti di irrigazione e qualunque altro ente operante nelle due regioni alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste dovranno conformare i loro interventi agli obiettivi dei piani di cui al secondo comma e ai mezzi e tempi di attuazione in essi previsti.

I piani zionali potranno prevedere specificatamente le opportune trasformazioni anche aziendali. I proprietari che non ottemperassero a tali prescrizioni sono esclusi dalle facilitazioni e dagli incentivi di cui alle leggi vigenti.

I proprietari di terreni rimasti incolti per tre anni consecutivi hanno obbligo di vendere, su richiesta degli enti di cui al primo comma, i loro terreni agli enti medesimi al prezzo determinato dal decreto del ministro dell'agricoltura e foreste che approva e rende esecutiva la richiesta dell'ente ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'articolo aggiuntivo 3-bis Anderlini:

Presenti e votanti	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	152
Voti contrari	190

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armaroli
Abenante	Armato
Accreman	Arnaud
Alba	Astolfi Maruzza
Albertini	Averardi
Alboni	Avolio
Alessandrini	Balconi Marcella
Alini	Baldani Guerra
Amasio	Baldini
Amendola Pietro	Barberi
Amodio	Barbi
Anderlini	Bardini
Angelini	Baroni
Angelino	Bartole
Antonini	Bassi
Armani	Bastianelli
Antoniozzi	Bavetta

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

Beccastrini	Codignola	Gambelli Fenili	Lusóli
Belci	Colasanto	Gasco	Luzzatto
Belotti	Colleoni	Gatto	Macaluso
Bensi	Colleselli	Gelmini	Magno
Beragnoli	Colombo Renato	Gennai Tonietti Erisia	Mancini Antonio
Berlinguier Mario	Conci Elisabetta	Gessi Nives	Manenti
Berloffia	Corghì	Ghio	Mannironi
Bernetic Maria	Corona Giacomo	Giachini	Marangone
Bersani	Corrao	Giglia	Marchiani
Bertè	Covelli	Gioia	Mariani
Bertinelli	Crocco	Giorgi	Mariconda
Biaggi Nullo	Cruciani	Girardin	Marras
Biagioni	Curti Aurelio	Gitti	Martini Maria Eletta
Biancani	Curti Ivano	Golinelli	Martino Edoardo
Bianchi Fortunato	D'Alema	Gombi	Martoni
Biasutti	D'Alessio	Gonella Guido	Martuscelli
Bima	D'Arezzo	Gorreri	Marzotto
Bisaglia	De Capua	Graziosi	Maschiella
Bisantis	De' Cocci	Greppi	Massari
Bo	Del Castillo	Grezzi	Mattarella
Bologna	De Leonardis	Grilli	Mattarelli
Bontade Margherita	Della Briotta	Guariento	Maulini
Borra	Dell'Andro	Guarra	Mazzoni
Borsari	De Maria	Guerrieri	Melloni
Bosisio	De Martino	Guerrini Giorgio	Mengozzi
Brandi	De Marzi	Guidi	Merenda
Breganze	De Marzio	Gullo	Messinetti
Bressani	De Meo	Gullotti	Mezza Maria Vittoria
Brodolini	De Pascalis	Hélfer	Miceli
Bronzuto	De Pasquale	Illuminati	Micheli
Brusasca	De Zan	Imperiale	Miotti Amalia
Buffone	Di Giannantonio	Ingrao	Misasi
Busetto	Di Mauro Ado Guido	Iozzelli	Monasterio
Buttè	Di Mauro Luigi	Isgrò	Morelli
Buzzetti	Di Nardo	Jacazzi	Moro Aldo
Buzzi	Di Piazza	Jacometti	Nannuzzi
Cacciatore	D'Ippolito	La Bella	Napolitano Luigi
Caiati	Di Vagno	Làconi	Natali
Calvaresi	Di Vittorio Berti Bal-	Laforgia	Natoli
Canestrari	dina	Lajólo	Nenni
Caprara	Fabbi Francesco	La Malfa	Nicoletto
Carcatera	Faila	Landi	Nucci
Carocci	Fasoli	La Penna	Ognibene
Carra	Ferrari Aggradi	Lattanzio	Origlia
Castelli	Ferrari Virgilio	Lauricella	Pagliarani
Castellucci	Ferraris	Lenoci	Pala
Cattaneo Petrini	Ferri Giancarlo	Lenti	Palleschi
Giannina *	Fiumanò	Leone Raffaele	Pasqualicchio
Cavallari	Folchi	Lettieri	Patrini
Cavallaro Francesco	Forlani	Levi Arian Giorgina	Pella
Cavallaro Nicola	Fornale	Li Causi	Pellegrino
Ceruti Carlo	Fortuna	Lizzero	Pennacchini
Cervone	Fracassi	Lombardi Riccardo	Pertini
Cianca	Franceschini	Lombardi Ruggero	Pezzino
Cinciari Rodano Ma-	Franco Pasquale	Longoni	Piccinelli
ria Lisa	Franco Raffaele	Loreti	Picciotto
Coccia	Franzo	Lucchesi	Piccoli
Cocco Maria	Fusaro	Lupis	Pietrobono

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

Pigni	Servadei
Pirastu	Sforza
Poerio	Sgarlata
Prearo	Simonacci
Preti	Soliano
Pucci Emilio	Sorgi
Pucci Ernesto	Spagnoli
Quaranta	Spallone
Quintieri	Speciale
Racchetti	Spinelli
Radi	Sponziello
Raffaelli	Stella
Raia	Storchi
Rauci	Sullo
Re Giuseppina	Sulotto
Reale Giuseppe	Tanassi
Riccio	Tantalo
Rinaldi	Tempia Valenta
Ripamonti	Terranova Corrado
Romanato	Tesaurò
Romualdi	Titomanlio Vittoria
Rosati	Todros
Rossi Paolo Mario	Togni
Ruffini	Tognoni
Rumór	Usvardi
Russo Carlo	Valiante
Russo Spena	Valitutti
Sabatini	Valori
Salvi	Venturini
Sammartino	Venturoli
Sandri	Veronesi
Sangalli	Vetrone
Santi	Vianello
Sart	Vicentini
Scaglia	Villa
Scalfaro	Villani
Scarascia	Volpe
Scotoni	Zaccagnini
Scricciolo	Zanibelli
Sedati	Zandi Tondi Carmen
Serbandini	Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Baldi	Pedini
Barba	Pintus
Cappugi	Rampa
Cossiga	Salizzoni
Dal Cantón Maria Pia	Savio Emanuela
Dall'Armellina	Sinesio
D'Amato	Spádola
De Ponti	Tozzi Condivi
Di Primio	Vedovato
Fortini	Vincelli
Galli	Zugno

(concesso nelle sedute odierne):

Bonaiti	Urso
Calvetti	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629, e 9 agosto 1954, n. 639, nonché tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti all'articolo 6 della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bornea, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimere le parole: « nonché tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti nell'articolo 6 della presente legge ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Gli onorevoli Antonini, Angelini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Villani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

« L'ente autonomo della Valdichiana, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è tenuto a concordare con l'Ente regionale di sviluppo dell'Umbria, e con quello operante in Toscana tutti gli interventi di sua competenza che, direttamente o indirettamente, interessino il territorio umbro e toscano ».

L'onorevole Antonini ha facoltà di illustrarlo.

ANTONINI. Lo mantengo ma rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Pigni, Cacciatore, Bernardi, Passoni, Minasi, Angelino, Ivano Curti, Naldini, Raia e Maria Alessi Catalano hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 4-bis.

« L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, è sostituito dal seguente:

(Trasformazione fondiaria)

Su richiesta degli interessati, gli enti possono provvedere alla progettazione e all'assi-

stenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi. Per dette ultime opere e in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni e organismi idonei.

I progetti compilati dagli enti sono ammessi a usufruire dei contributi e concorsi statali, senza bisogno di ulteriore istruttoria o approvazione da parte degli organi erogatori.

A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino a un terzo del contributo e liquidazione sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali ».

ART. 4^{ter}.

« Per l'attuazione dei fini di cui alla presente legge, gli enti e sezioni provvederanno a coordinare e armonizzare le attività e le iniziative degli altri enti e organismi, pubblici o privati, operanti nel campo dell'economia agricola e interessati all'azione di sviluppo economico e sociale delle singole zone di intervento, nel rispetto delle loro competenze istituzionali ».

Poiché i firmatari di questi articoli aggiuntivi non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato ad illustrarli.

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria perché ritiene che le linee approvate con gli ordini del giorno siano sufficienti a regolare il coordinamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Antonini, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ANTONINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis Antonini.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Avolio non è presente, s'intende che abbia ritirato i suoi articoli aggiuntivi.

Si dia lettura dell'articolo 5.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Ditauiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimerlo.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965, e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonché degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziare ai sensi del presente articolo e ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Casandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimere al primo comma, in fine, le parole: « nonché degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MAGNO, Segretario, legge:

« Le somme risultanti dal pagamento delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nonché quelle dovute dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate.

Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Casandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimerlo.

Gli stessi deputati (primo firmatario l'onorevole Riccardo Ferrari) hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « sono utilizzate », le parole: « previa regolare iscrizione nel bilancio degli enti sia in entrata sia in uscita ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende abbiano ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Casandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio

Pucci hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Con l'entrata in vigore della presente legge gli assegnatari di terreni, in base alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle predette leggi, a chiedere l'immediato riscatto dei terreni loro assegnati ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato questo articolo aggiuntivo.

Si dia lettura dell'articolo 8.

MAGNO, Segretario, legge:

« I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonché all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito.

Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non conseguiva la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche.

Il personale che, esperiti i concorsi di cui al primo comma e quelli di cui al successivo articolo 11 non abbia conseguito l'idoneità od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

Dal 1° gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non può essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto:

di sopprimere al primo comma le parole: « fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi »;

di sopprimere il terzo comma.

Gli stessi deputati (primo firmatario l'onorevole Riccardo Ferrari) hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MAGNO, Segretario, legge:

« Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici, almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianità di servizio e di grado già maturata salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimerlo.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MAGNO, Segretario, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'os-

servanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimerlo.

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MAGNO, Segretario, legge:

« I ruoli ad esaurimento da istituirsi — che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari — sono:

ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti;

ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;

ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per numero 222 posti;

ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti;

ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per numero 630 posti;

ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, per n. 772 posti;

ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per n. 210 posti;

ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici nella carriera ausiliaria, per n. 380 posti.

L'inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi — le cui modalità di svolgimento saranno determinate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste — per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonché età non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai con-

corsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti rispettivamente la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra.

Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli enti e le sezioni specializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto sono valutati per l'intera loro durata.

Le valutazioni del servizio di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato.

Il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell'ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, può partecipare, anche in assenza della prescritta anzianità, agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di Direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista, commesso e qualifiche equiparate, cui è ammesso detto personale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimerlo.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Gli onorevoli Imperiale, Rinaldi, Ghio, Pennacchini, Stella, Cappello, Bova, Berretta, Buffone e Bosisio hanno proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto sono valutati per metà della loro durata ».

L'onorevole Imperiale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

IMPERIALE. In base all'articolo 10 del presente provvedimento, da noi testé approvato, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso gli enti e sezioni di riforma fondiaria. L'articolo 11, al quarto comma, precisa poi che « ai fini della carriera i servizi resi presso gli Enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto sono valutati per l'intera loro durata ».

Se quest'ultima norma dovesse passare con tale testo verrebbe ad essere danneggiato il personale del Ministero dell'agricoltura. In primo luogo chi vincerà il concorso ed entrerà col grado iniziale potrà far valere anni di servizio prestato presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto, che possono andare da un minimo di sette ad un massimo di quindici. Con questo bagaglio di anni di servizio, potranno partecipare immediatamente al concorso per il grado settimo. Vengono così ad essere danneggiati tutti coloro che, fidando nelle disposizioni e nei regolamenti in atto, hanno partecipato negli anni trascorsi a concorsi particolarmente difficoltosi, li hanno vinti e hanno dovuto attendere un lungo periodo per accedere al concorso suddetto. Inoltre vengono ad essere danneggiati pure molti funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei gradi più alti che in seguito all'approvazione del quarto capoverso dell'articolo 11 saranno compresi nei loro ruoli dai posti che non si liberano al vertice. Saranno danneggiati perché gli amici degli enti che vinceranno il concorso, nel loro ruolo a esaurimento avranno uno sviluppo di carriera pari a quello dei ruoli ordinari.

Vi è la differenza che mentre il ruolo ordinario dei funzionari dell'ispettorato è chiuso, con i posti tutti occupati, quello a esaurimento degli amici della riforma si presenta con i ruoli di vertice della piramide completamente liberi, per cui sarà loro estremamente facile percorrere con velocità di scorrimento considerevolmente superiore la strada della carriera e trovarsi nel tempo minimo consentito ai posti di maggiore responsabilità.

I funzionari del Ministero chiedono che il servizio degli amici degli enti presso le sezioni o gli uffici di loro provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto, sia valutato per metà della sua durata, così come è chiaramente stabilito all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, così come recentemente è stato stabilito nell'articolo 27 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione del-

l'agronomo di zona e sul riordinamento dei ruoli del personale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quanto richiedo con l'emendamento presentato ha lo scopo di non danneggiare i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei suoi uffici periferici, tenendo in considerazione l'opera preziosa e fedele che fino ad ora hanno svolto e che certamente continueranno a svolgere in avvenire; e nello stesso tempo tenere in considerazione il servizio prestato dagli amici della riforma presso gli enti e uffici di provenienza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

SCARASCIA MUGNOZZA, Relatore per la maggioranza. Mi pare che le considerazioni svolte dall'onorevole Imperiale e che, d'altra parte, lo stesso presentatore aveva già fatto conoscere in Commissione, abbiano un fondamento oltre che un precedente.

Quando infatti fu deciso di immettere — previo concorso — nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste il personale dell'U.N.S.E.A., si stabilì che il servizio prestato da detto personale non sarebbe stato valutato per intero. Anche facendo riferimento a questo precedente credo debba essere tenuto conto di questa possibilità di valutazione per metà del servizio prestato, che per altro non danneggia gli eventuali interessati; proprio facendo riferimento al passato moltissimi dipendenti dell'U.N.S.E.A. ricoprono oggi i più elevati gradi della gerarchia ministeriale!

Si tratta in fondo di una misura di giustizia nei confronti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, altrimenti, potrebbe vedersi sopravanzato dal personale che proviene dagli enti. D'altra parte credo che il personale degli enti non abbia motivo di dispiacersi, perché la possibilità di essere inquadrato nei ruoli del Ministero è già motivo di alta soddisfazione oltre che di tranquillità morale e materiale e anche di prestigio.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Imperiale accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 modificato dall'emendamento Imperiale.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MAGNO, Segretario, legge:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato, rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede — anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l'esercizio finanziario 1963-64, al capitolo n. 580 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo n. 5381 per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Giorgi, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Villani hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Qualora nel territorio di competenza dell'ente di sviluppo vi sia zona omogenea da considerare montana ai sensi delle leggi vigenti, in dette zone viene istituita una sezione speciale dell'ente, con gestione separata e con adeguata rappresentanza delle popolazioni montane.

I compiti esecutivi possono essere delegati, in dette zone, ai consiglieri di valle ».

L'onorevole Giorgi ha facoltà di illustrarlo.

GIORGI. Identico emendamento venne già presentato al Senato dai senatori Di Paolantonio, Conte ed altri. Noi oggi lo ripresentiamo, perché lo riteniamo necessario nonostante che sia già stato respinto dal Senato.

Il ministro onorevole Ferrari-Aggradi nell'altro ramo del Parlamento affermò trattarsi di un problema di organizzazione degli enti e che avrebbero dovuto essere gli uffici a stabilire con atti amministrativi il da farsi. Ora a noi sembra che un problema come quello della creazione di sezioni speciali dell'ente di sviluppo in zone montane omogenee non possa essere degradato al rango di semplice

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

atto amministrativo. A nostro avviso, l'istituzione di sezioni speciali montane dell'ente, sancita in una legge, rappresenta la prova di una volontà democratica, proprio perché prefigura un'articolazione democratica dell'organizzazione dell'ente. -

La nostra proposta, quindi, nasce sostanzialmente dalla necessità di un'articolazione democratica degli enti di sviluppo in agricoltura e si adegua alla previsione di una programmazione economica e democratica, che nel « comprensorio omogeneo » vede uno dei suoi momenti di estrema importanza. E se la proposta si riferisce ai territori montani, lo facciamo perché proprio in essi maggiormente si manifestano i sintomi più gravi della degradazione economica e sociale e persistono quei fenomeni di particolarismo comunale esasperato che costituisce ostacolo a scelte di tipo comprensoriale.

Per noi, istituire sin da oggi sezioni speciali significa anche creare un organismo capace di orientare le popolazioni montane nella giusta direzione delle scelte comprensoriali e fare arretrare la vecchia linea particolaristica di molti comuni montani.

Ma vi è anche un'altra ragione che ci ha indotto a riproporre l'emendamento: tutti i colleghi sanno che le zone montane del nostro territorio hanno pagato duramente le spese di quello sviluppo economico squilibrato dell'ultimo decennio e tutti sanno anche che nelle scelte contenute nello schema di sviluppo Pieraccini, la montagna rimane tagliata completamente fuori. Ora, se cumoliamo l'atteggiamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, espressione della maggioranza governativa, con questa grave « lacuna » dello schema Pieraccini, ne ricaviamo la prova che il Governo di centro-sinistra vuol precipitare a livelli ancora più bassi i redditi dei montanari ed aggravare la tragedia delle popolazioni montane.

All'interno dell'attuale maggioranza, dunque, non solo non è maturato un atteggiamento riparatore nei confronti dei montanari ma addirittura essa fa propria la eredità dei governi « centristi » che assegnarono alla montagna il destino della degradazione.

Per concludere, facciamo un'ultima osservazione. La montagna, si sa, è quella zona agricola del nostro paese dove domina la piccola proprietà contadina. Allora se così è, e voi onorevoli colleghi sapete che è così, il rinvio del problema alla decisione degli uffici del futuro ente, non potrebbe essere lo schermo pretestuoso dietro cui nascondere la volontà di « mollare » la montagna e con essa la pic-

cola proprietà contadina a tutto vantaggio di quelle zone prescelte per lo sviluppo dell'azienda capitalistica? Se così non è, onorevoli colleghi della maggioranza, allora dovete accettare l'emendamento che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. Pur esprimendo la più viva simpatia per i montanari, non posso accettare l'articolo aggiuntivo perché la Commissione è dell'opinione che la politica degli enti di sviluppo debba sempre essere coordinata. Credo che l'istituzione di sezioni staccate con gestione autonoma non rientri nel quadro e nelle finalità degli enti.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Giorgi, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIORGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Magno, Miceli, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Marras, Ognibene, Villani e Monasterio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Oltre ai casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli enti di sviluppo sono autorizzati a sostituirsi ai consorzi di bonifica nell'adempimento dei compiti a questi assegnati nei seguenti casi:

1) siano state eseguite nella zona importanti opere di bonifica specialmente irrigue, con finanziamenti pubblici superiori all'80 per cento del costo, e non siano state eseguite le conseguenti opere di trasformazione agraria e fondiaria;

2) la sostituzione sia richiesta da oltre la metà numerica dei proprietari consorziati;

3) la sostituzione sia richiesta dai consigli comunali interessati ».

L'onorevole Magno ha facoltà di illustrarlo.

MAGNO. Lo mantengo ma rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Speciale, Raucci, Bronzuto, Bardini, Amasio, Lusoli,

Nives Gessi, Manenti, Boldrini e Angelini hanno proposto di aggiungere all'articolo aggiuntivo Magno questo comma:

« Il Governo è delegato ad emanare norme atte a coordinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso l'ente di riforma agraria in Sicilia e gli altri enti analoghi delle sezioni a statuto speciale, che risultasse eccedente rispetto all'organico degli enti medesimi ».

L'onorevole Speciale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPECIALE. Dopo l'approvazione dell'emendamento Ballardini all'articolo 1, si ponevano due questioni, del resto già sollevate nel corso della discussione generale: la questione relativa al finanziamento (ormai superata, perché l'articolo 6 comprende l'Ente per la riforma agraria siciliana) e quella, ancora da risolvere, relativa al personale.

L'emendamento che ho presentato insieme con altri colleghi vuol dare al Governo lo strumento che gli consenta di venire incontro a quel personale che dovesse risultare esuberante nell'E.R.A.S., in tal modo risolvendo anche questo problema che, a quanto è risultato dalle dichiarazioni qui rese, sta a cuore a tutti i settori della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo Magno per i motivi più volte espressi.

Quanto poi all'emendamento Speciale, credo che nelle nostre discussioni dobbiamo mantenere un minimo di coerenza. Non è possibile svolgere un giorno una argomentazione e un altro giorno un'argomentazione esattamente contraria. L'onorevole Speciale, in Commissione e in aula, ironizzando sulle dichiarazioni del ministro e sulle mie, ha dichiarato che la questione del personale non destava preoccupazioni in quanto il personale sarebbe passato agli ispettorati agrari della Sicilia e questi ultimi sarebbero stati pagati, in definitiva, dalla regione. (*Proteste del deputato Speciale*). Questo, onorevole Speciale, ella lo ha sostenuto in più occasioni. Anzi, quando ieri sera ho sostenuto che bisognava includere l'E.R.A.S. anche ai fini del personale, perché sarebbe bastato che un solo dipendente di quell'ente avesse chiesto di essere trasferito negli uffici del Ministero, fuori dell'isola, per rendere necessaria una norma

di questo genere, ella, onorevole Speciale, ha detto che avevo sbrigativamente trattato il problema. Non mi pare quindi che si possa disporre sulla materia con questo provvedimento.

Per questi motivi e anche perché credo che bisogna seguire un giusto indirizzo in tutto, sono contrario anche all'emendamento Speciale.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono lieto che l'emendamento Speciale mi dia l'occasione di fare una dichiarazione. Noi ci inchiniamo con molta deferenza di fronte alla volontà del Parlamento, però è necessario che le posizioni siano chiarite.

Ella, onorevole Speciale, ha detto che noi commettevamo un atto molto grave nei confronti della Sicilia: ha detto che noi volevamo togliere alla Sicilia prerogative e autonomia, barattando il tutto con del denaro. Sì, ella ha parlato proprio di baratto. Ho dichiarato che avevamo a cuore solo una cosa: gli interessi obiettivi della regione e dell'agricoltura siciliana.

MAGNO. La Camera ha dato ragione all'onorevole Speciale, non a lei!

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella ha parlato di baratto, dicendo che noi avremmo tolto i mezzi finanziari qualora l'autonomia non fosse stata lesa. (*Proteste del deputato Speciale*).

Onorevole Speciale, mi dia atto che noi non abbiamo avuto la minima esitazione, la minima incertezza, ed io sono stato lieto di dare la mia adesione all'articolo 6 dove ancora l'E.R.A.S. è compreso fra gli enti a cui verranno erogati i fondi stanziati da questa legge.

Quindi, sono lieto che, sia pure nella nuova situazione che oggi si è venuta a determinare si sia chiarito quale era il nostro spirito, quale era il nostro intendimento. E desidero cogliere questa occasione per rivolgere alla regione siciliana, a quell'assemblea e a quel governo l'auspicio del massimo successo per il raggiungimento degli obiettivi che l'E.R.A.S. dovrà perseguire nell'interesse dell'agricoltura siciliana.

Per quanto riguarda il problema del personale, mi pare che abbia ragione l'onorevole relatore per la maggioranza. Noi dobbiamo essere coerenti con una certa impostazione, che poi coincide con l'impostazione che voi avete dato.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

Per altro, nel dichiarare che non posso accettare il suo emendamento, debbo aggiungere, per senso di responsabilità, che l'argomento, qualora la regione siciliana lo desideri, potrà essere oggetto di un nostro approfondito esame e di eventuali accordi. Credo però che in questo momento non sia possibile accogliere il suo emendamento.

Per questi motivi, chiedo all'Assemblea di votare contro l'emendamento Speciale.

Sono anche contrario all'articolo aggiuntivo Magno.

PRESIDENTE. Onorevole Speciale, mantiene il suo emendamento all'articolo aggiuntivo Magno, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPECIALE. Non insisto per la votazione del mio subemendamento. Desidero rilevare che non vi è alcuna contraddizione tra le tesi che ho sostenuto e l'emendamento da me presentato. Nel mio intervento ho affermato che il finanziamento e la sistemazione del personale potevano essere regolati senza violare le prerogative statutarie della regione siciliana. Purtroppo non potevamo prevedere l'esito della votazione sull'emendamento all'articolo 1. Perciò non abbiamo avuto il tempo per approfondire la questione e presentare in tempo utile gli emendamenti necessari.

Comunque, prendo atto delle dichiarazioni finali dell'onorevole ministro e voglio augurarmi che, nello spirito annunciato dal Governo, il problema, che è già posto sul tappeto, venga risolto. Del resto mi pare che la nostra qualità di parlamentari ci dia la possibilità di disciplinare la materia nel modo migliore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Magno, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Magno, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Marras, Miceli, Ognibene e Villani hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Le norme di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

Questo articolo aggiuntivo è stato già illustrato in sede di discussione generale.

Qual è su di esso il parere della Commissione?

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Bignardi, Alesi, Bonea, Capua, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli ed Emilio Pucci hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I bilanci dei singoli enti di cui alla presente legge dovranno annualmente essere presentati in allegato alla tabella del bilancio dello Stato contenente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Dichiaro assorbita la concorrente proposta di legge Novella (n. 309-bis).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto all'inizio della seduta pomeridiana di domani.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al Presidente della Camera la seguente lettera in data odierna:

« Mi onoro informare la signoria vostra onorevole che con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, su mia proposta, è stato conferito all'onorevole Giulio Pastore, ministro segretario di Stato senza portafoglio, l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717.

« ALDO MORO ».

Annunzio di trasmissione di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale,

con lettere 6 luglio 1965, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio *erga omnes* l'articolo 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'articolo 76 della Costituzione (*Sentenza 22 giugno 1965, n. 56*);

la illegittimità costituzionale dell'articolo 173 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che le notificazioni all'imputato renitente si eseguono mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria a termine del primo capoverso dell'articolo 170 (*Sentenza 22 giugno 1965, n. 57*).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Autorizzazione della spesa di lire 93 milioni per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62 » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2486) (*Con parere della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2488) (*Con parere della II e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

GIOIA ed altri: « Estensione alle fiere di Palermo, Reggio Calabria, Foggia e Cagliari degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (2401) (*Con parere della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che la proposta di legge del deputato ALESI: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti; modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2075), assegnata alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, tratta materia analoga a quella del disegno di legge n. 2488, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Alesi debba essere deferita alla VI Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964 » (2464) (*Con parere della VIII Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

« Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 » (2474);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

ZUCALI: « Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore degli stabilimenti industriali e delle imprese artigiane della provincia di Gorizia » (2129) (*Con parere della X e della XII Commissione*);

Senatore VALLAURI: « Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore degli stabilimenti industriali e delle imprese artigiane della provincia di Gorizia » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2484) (*Con parere della X e della XII Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

ALPINO ed altri: « Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori » (2444) (*Con parere della IV Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

DI MAURO ed altri: « Modifiche all'articolo 18 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in materia di assegni familiari » (2432);

alla XIV Commissione (Sanità):

BARTOLE ed altri: « Modifica dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali » (2420).

La seguente proposta di legge è deferita in sede referente alla Commissione speciale per le locazioni:

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciali o artigiane » (2487).

**Annuncio di interrogazioni
e di interpellanze.**

MAGNO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 7 luglio 1965, alle 10,30 e alle 16,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418);

e delle proposte di legge:

DE PASQUALE ed altri: Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2278);

DEGAN ed altri: Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2346);

COTTONE e TAVERNA: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2411);

— *Relatori:* Ripamonti, *per la maggioranza*; Guarra, *di minoranza*.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della amministrazione degli affari esteri (*Approvato dal Senato*) (2406);

Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (*Approvato dal Senato*) (2271).

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 20,45.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

**INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

ARMANI, BIASUTTI, BRESSANI E TOROS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per venire incontro alle numerose aziende agricole — in particolare di piccoli produttori coltivatori diretti, coloni e mezzadri — gravemente danneggiate dai rovinosi « tornadi », grandinate e temporali di eccezionale violenza che si sono abbattuti nei giorni scorsi su vaste zone della Regione Friuli-Venezia Giulia. (12162)

AZZARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, in ordine allo sciopero dei portalettere di Catania, che oramai si protrae da 12 giorni, se non intenda intervenire per tentare di dirimere la vertenza che sta a base dello sciopero.

Fa presente al Ministro che la mancata distribuzione della posta rischia di danneggiare seriamente tutti i cittadini di Catania, i quali vedono quasi paralizzata ogni loro attività commerciale, e personale, rischiando di non potere intervenire tempestivamente in affari urgenti e improrogabili. (12163)

SANTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, con urgenza, i motivi della deliberazione della assemblea dei soci della s.p.a. Terme di Salsomaggiore di sciogliere il consiglio di amministrazione e di procedere alla nomina di un amministratore unico.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere:

a) quale è in proposito l'orientamento del ministero;

b) se il Ministro è a conoscenza del voto unanimemente espresso dal consiglio comunale di Salsomaggiore Terme, che, deplorando la decisione di scioglimento del consiglio di amministrazione, solidarizza con il consiglio medesimo;

c) se e quando intende ricostituire detto consiglio di amministrazione;

d) in quale modo il ministero delle partecipazioni statali intende intervenire per assicurare — con finanziamenti adeguati — la risoluzione dei principali problemi della società Terme di Salsomaggiore, con particolare riguardo allo sviluppo del settore chimico-far-

maceutico, alla costruzione di un nuovo stabilimento del quale si avverte da tempo la necessità, ed infine per garantire la continuità della occupazione a tutti i dipendenti delle Terme, fissi e stagionali. (12164)

FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che Centurioni Pia — figlia nubile e nullatenente del fu Centurioni Gioacchino (ex operaio pensionato dell'Arsenale della marina militare di La Spezia) — per la sua avanzata età di anni 72 da considerarsi assolutamente inabile ad ogni proficuo lavoro, è da anni in attesa che sia definita la pratica di reversibilità della pensione paterna.

Chiede quindi l'interrogante di sapere se non si intenda — con la sollecitudine resa necessaria da purtroppo ovvie ragioni — intervenire fattivamente perché la pratica possa essere finalmente definita. (12165)

DE MEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in base a quali disposizioni alcuni uffici provinciali del lavoro da qualche tempo hanno sospeso la iscrizione nelle liste degli aspiranti al collocamento obbligatorio al lavoro di quei mutilati ed invalidi per servizio che, in attesa della concessione della pensione privilegiata ordinaria, chiedono detta iscrizione presentando l'estratto del referto medico collegiale, come prescritto dall'articolo 6, primo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'interrogante ritiene che, nell'adottare la limitazione di cui sopra, gli uffici provinciali del lavoro non abbiano tenuto presente che la dipendenza dell'invalidità da causa di servizio è sempre accertata dall'amministrazione cui l'invalido apparteneva, prima che l'interessato sia sottoposto a visita da parte della commissione medica ospedaliera. Chiede, pertanto, se il Ministero del lavoro ritenga di avviare a tale ingiusta procedura, dando gli opportuni chiarimenti ai propri uffici periferici. (12166)

VENTUROLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia della prossima privatizzazione o concessione da parte dell'A.G.I.P. dell'azienda idrobitumi Zaban di Bologna.

In caso affermativo, per conoscere le cause, avendo l'azienda suddetta il bilancio in attivo.

Per conoscere, inoltre, quali misure sono state previste per garantire ai lavoratori interessati la continuità del loro rapporto d'im-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

piego con l'A.G.I.P. e, in ogni caso, la sicurezza di conservare l'attuale trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti dell'E.N.I. (12167)

SABATINI, SARTI, GASCO, BIMA E BALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere quali assistenza e quali provvedimenti intendono prendere per aiutare gli agricoltori i cui raccolti sono stati distrutti dalla grandine nelle zone delle langhe dell'Albese e dell'Astigiano. (12168)

NICOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'amministrazione comunale di Magasa (Brescia) ha fatto richiesta di contributo per la costruzione dell'edificio scolastico per le elementari; per sapere quali provvedimenti siano stati adottati. (12169)

LUCIFREDI E GHIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Al fine di conoscere per quale ragione vadano tanto a rilento i lavori di sistemazione ed ammodernamento da molto tempo iniziati alla stazione di Genova-Brignole.

Gli interroganti sottolineano la situazione di grave disagio in cui ormai da anni si trovano i numerosissimi viaggiatori che quotidianamente affollano tale stazione, ove i lavori in corso rendono difficoltoso il transito e l'accesso ai treni, ed impediscono ai viaggiatori di fruire anche delle più indispensabili comodità che una stazione deve fornire al pubblico. Mettono in evidenza che la cosa è tanto più grave, se si considera l'elevato numero di stranieri in transito, che certamente non possono trarre un'impressione favorevole dallo stato di semi-abbandono in cui la stazione si trova. Gradirebbero conoscere esatte prospettive in merito all'ulteriore corso dei lavori e alla verosimile data di ultimazione degli stessi. (12170)

GHIO. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali misure intendano adottare in ordine al grave turbamento posto in essere sulle coste liguri dai sistemi di pesca adottati dai motopescherecci chiamati « ciancioli », particolarmente attrezzati per la pesca con la lampara e per la pesca a strascico, di proprietà di pescatori che hanno usufruito dei benefici di legge concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Detti pescherecci da qualche tempo hanno scelto come base i porti liguri e particolarmente quello di Imperia ed i pescatori locali lamentano che vengono commesse gravi infrazioni alle norme vigenti in materia di pesca nelle acque costiere, sia non osservandosi le disposizioni che vietano la pesca a strascico in un raggio minore di tre miglia dalla costa nel periodo maggio-settembre e di un miglio negli altri periodi, sia passando in piena velocità con le reti a strascico sulle reti dei pescatori locali, strappandole e rendendole inservibili.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere — in particolare — quali siano i motivi che non abbiano sinora permesso alle capitanerie di porto competenti di attuare una più adeguata e costante sorveglianza per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pesca, anche con la collaborazione delle motovedette della guardia di finanza e dei semaforisti addetti agli impianti installati sulla costa, al fine di meglio accertare le trasgressioni e far rientrare in porto i trasgressori, nonché procedere con maggiore severità al sequestro dei natanti previsto dalla legge, in modo speciale nei confronti dei recidivi. (12171)

JACAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la liquidazione degli indennizzi richiesti — a norma del decreto presidenziale 6 ottobre 1963, n. 2043 — da cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazista. (12172)

NANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere in base a quali criteri il decreto delegato, riguardante il conglobamento del trattamento economico del personale a contratto dei servizi della Presidenza del Consiglio, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° giugno 1965, in attuazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, abbia conglobato nelle retribuzioni di predetto personale l'assegno temporaneo in misura errata, in quanto non rapportata, come voluto dalla legge, alle retribuzioni effettivamente godute dal personale. In conseguenza di ciò l'assegno temporaneo è risultato di un importo dimezzato rispetto a quello cui il personale ha diritto.

Per conoscere inoltre perché non sono stati regolarmente estesi i benefici previsti dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20 (in particolare articolo 3, lettera e) e della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, che all'articolo 1 dispone esplicitamente che la categoria di personale in

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

questione debba fruire in modo completo del nuovo trattamento economico, e perché non sia stata attuata in favore del personale a contratto dei servizi della Presidenza la seconda fase del conglobamento, aumentando, con decorrenza dal 1° marzo 1966, le retribuzioni di un importo pari al 28 per cento, secondo quanto disposto dall'articolo 3, lettera b) della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. (12173)

DE MARZI FERNANDO, GUARIENTO, GIRARDIN E MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano urgente intervenire con provvedimento legislativo straordinario per ovviare alle conseguenze eccezionali che hanno colpito popolazioni, raccolti, opifici e fabbricati dell'alta Italia — ivi compresi vari comuni del padovano — in seguito ai nubifragi dei giorni 3 e 4 luglio 1965.

Gli interroganti chiedono soprattutto che il provvedimento tenga conto, in via primaria, dei danni dove le colture arboree sono le uniche od hanno netta prevalenza in quanto le conseguenze si ripercuotono non solo nel presente, ma anche nel futuro; che si studi il modo di non privare i comuni delle normali entrate, date le già difficili situazioni di bilancio, come è già avvenuto nel passato in conseguenza di altre avversità atmosferiche dove a distanza di anni non hanno ancora ottenuto i mutui a sgravio di imposte come previsto dalle leggi attuali; che è indispensabile accelerare la concessione dei benefici individuali previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, affinché non avvenga quanto si lamenta attualmente per i comuni padovani dei Colli Euganei che ancora oggi attendono la liquidazione di quanto assegnato in seguito alle calamità ancora del 1962 e 1963. (12174)

PAGLIARANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) dei gravi danni arrecati dal fortunale del 5 luglio 1965 al litorale in località Torre Pedrera di Rimini, dove la mareggiata ha asportato completamente l'arenile per un arco di oltre un chilometro, con la conseguente distruzione delle attrezzature di spiaggia;

2) che il tratto colpito è proprio quello per il quale già sono stati appaltati lavori di difesa.

L'interrogante chiede, pertanto, se non intenda intervenire perché le opere appaltate abbiano immediato inizio, onde evitare non

soltanto ulteriori danni, ma per ridare fiducia agli operatori economici così duramente colpiti e preoccupati per i riflessi negativi che il permanere della attuale situazione avrà non solo per la stagione balneare in corso, ma anche per quelle future. (12175)

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare nei confronti del sindaco e della giunta comunale di Aversa, i quali negano la convocazione del consiglio comunale, nonostante sia stata richiesta circa un mese fa da un terzo dei consiglieri comunali, tra i quali anche quelli appartenenti al partito socialista italiano, componenti la maggioranza di centro-sinistra e rappresentati in giunta;

e per sapere quali provvedimenti vorrà far prendere al prefetto di Caserta, più volte sollecitato, per porre fine alla lunga stasi amministrativa e garantire il rispetto della legge e dei diritti dei consiglieri comunali. (12176)

FRANCHI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere se non intendano rispettivamente intervenire perché siano sospese le intimazioni di sfratto notificate in data 22 giugno 1965 dal comune di Palmanova (Udine) a famiglie di operai, pensionati e piccoli artigiani della città che dovrebbero, cosa assolutamente inattuabile, abbandonare entro il 31 luglio l'immobile « ex infermeria quadrupedi » del demanio militare, che occupano dal 1945-1946, e perché il comune di Palmanova direttamente o a mezzo di altri enti possa provvedere, prima che diventi esecutivo lo sfratto, alla adeguata sistemazione delle citate famiglie. (12177)

ROBERTI, CRUCIANI, GONELLA GIUSEPPE E SANTAGATI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali interventi il Governo intenda compiere nei confronti della Società ferroviaria in concessione « La Ferroviaria » di Arezzo, la quale, pur servendo alle necessità di trasporto di circa 6-7 mila viaggiatori giornalieri, trovasi in disastrosa situazione economica, sino al punto che circa 250 dipendenti non riscuotono da maggio le retribuzioni loro dovute.

Per conoscere in particolare se il Governo non ritenga indispensabile provvedere ad una anticipazione delle quote di contributo onde porre l'amministrazione della società per lo meno in grado di pagare le retribuzioni ai

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

propri dipendenti e dare modo di esaminare una definitiva sistemazione di questo importante servizio pubblico. (12178)

FRANCHI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non intendano di dovere intervenire d'urgenza ed in via definitiva nella grave questione sorta presso la S.A.I.C.I. di Torviscosa (Udine), dove autotreni e carri ferroviari sono in sosta in grande numero, carichi di legname importato e da utilizzarsi per la fabbricazione della cellulosa, che la S.A.I.C.I. non intende sdoganare in quanto, creando una grottesca situazione particolarmente riprovevole in un momento di congiuntura, la dogana intende imporre diritti doganali in base ad una sua valutazione sul valore che forse non tiene conto del fatto che, se effettivamente quel legname avesse il valore attribuitogli, la crisi che travaglia il settore sarebbe molto più grave, e per conoscere se non si ritenga necessario operare in modo che fatti del genere, nati forse soltanto da una esibizionistica iniziativa, ma capaci di recare un serio turbamento all'attività produttiva, non abbiano comunque a ripetersi quanto meno nei modi testè manifestatisi. (12179)

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se è informato degli ingenti e gravissimi danni provocati da violente grandinate e trombe d'aria che hanno colpito il territorio della provincia di Vicenza il giorno 4 luglio 1965 e precisamente alcuni comuni del Basso Vicentino con epicentro Lonigo e la zona di Bassano del Grappa ed alcuni centri limitrofi.

« Poiché sono stati provocati, in particolare, danni ingenti alle campagne, con devastazione quasi totale di alcuni prodotti (come uva, grano, granturco e tabacco), e danneggiate gravemente diverse colture in zone eminentemente agricole e prive di altre risorse, ed inoltre sono stati provocati danni di varia entità ad abitazioni civili e rurali, nonché ad industrie, che hanno dovuto sospendere il ciclo di produzione, gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio quali provvidenze di urgenza il Governo intenda stanziare in base ai rilevamenti in atto da parte della prefettura di Vicenza, dei comuni, degli organi periferici dei ministeri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, i quali tempestivamente sono intervenuti, in attesa che dai mini-

steri competenti vengano destinati soccorsi straordinari per i casi di accertata urgenza e vengano applicati i provvedimenti previsti dalle leggi in vigore per le calamità atmosferiche.

(2685) « BREGANZE, CENGARLE, DALL'ARMELLINA, FORNALE, MIOTTI CARLI AMALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali provvedimenti intenda con urgenza adottare a favore delle popolazioni della provincia di Treviso colpite — nelle persone e nelle cose — dall'uragano di eccezionale calamitosa violenza abbattutosi nel pomeriggio di domenica 4 luglio 1965 su vastissime zone del territorio della Marca Trevigiana.

« Per i danni gravissimi provocati agli edifici rurali, urbani, agli opifici industriali, alle infrastrutture stradali, agli impianti elettrici e telefonici, ai prodotti agricoli distrutti, in molti casi, completamente, alle colture arboree gravemente danneggiate con pregiudizio per i raccolti degli anni futuri, gli interroganti chiedono immediati provvedimenti che si adeguino alla vasta portata degli eventi e che valgano in concreto ad assicurare alle popolazioni colpite la solidarietà della nazione.

(2686) « FABBRI FRANCESCO, DAL CANTON MARIA PIA, FRANCESCHINI, LOMBARDI RUGGERO, SARTOR ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione, per sapere se e come intendano venire in aiuto ai sinistrati di Cerano (Novara), dove, il giorno 1° luglio 1965, una tromba d'aria di inusitata violenza ha causato danni alle case, ai fienili, alle colture, per un importo stimato approssimativamente a 300-500 milioni, e dove l'asilo, unico del comune, ha subito avarie calcolate a 2 milioni e mezzo. Le case colpite sono circa 300. Quaranta famiglie sono state costrette a cercare ricovero presso parenti o amici.

(2687) « JACOMETTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se sia a sua conoscenza che i capistazione della stazione di Foggia, recentemente, sono stati messi sotto inchiesta, da parte dell'autorità amministrativa ferroviaria, per aver discusso e votato, nella sede della sezione provinciale di Foggia del sindacato ferrovieri italiani, un ordine del giorno,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

riflettente gli interessi del capostazione ad detto all'M. 55.

« Gli inquirenti hanno preteso di conoscere i nominativi dei partecipanti all'assemblea, perfino il nominativo di chi ha battuto a macchina l'ordine del giorno. Poiché tali metodi inquisitoriali sono in evidente contraddizione con i diritti costituzionali dei cittadini, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per l'osservanza e il rispetto di questi diritti nell'ambito dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(2688) « PASQUALICCHIO, MAGNO, DI VITTORIO BERTI BALDINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della sanità, per conoscere quali misure intendano prendere per evitare l'interruzione dell'energia elettrica, in seguito al preannunciato sciopero dei dipendenti dell'E.N.EL., agli ospedali.

« Quanto sopra per i gravi pericoli che potrebbero verificarsi a causa della temporanea inattività dei frigoriferi, che conservano il vaccino Salk ed altre specialità medicinali che necessitano di essere conservate in frigorifero.

(2689) « PUCCI EMILIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare, nei settori di specifica competenza, per intervenire adeguatamente e con la massima urgenza in soccorso delle popolazioni dei comuni della Bassa Parmense (Busseto, Roccabianca, Sissa, Zibello ed altri), colpite in modo gravissimo dalla eccezionale calamità atmosferica verificatasi nella giornata di domenica 4 luglio 1965. Come è noto, l'evento ha distrutto completamente la frazione di Torricella di Sissa e circa 50 cascinali nel territorio del comune di Busseto, rendendone inabitabili numerosi altri e determinando l'arresto di ogni attività produttiva in un numero molto elevato di aziende agricole, industriali e artigiane. Si lamentano numerosi feriti e quattro persone sono decedute travolte dal turbine e dalle macerie delle abitazioni distrutte. In particolare, si prospetta la necessità di interventi immediati a carattere assistenziale e di "pronto intervento" intesi a ristabilire condizioni iniziali di ripresa; in secondo luogo, si ritiene necessario un provvedimento di proroga delle prov-

videnze già disposte in passato per eventi analoghi, provvedimento che, per essere tempestivo, dovrebbe, a giudizio dell'interrogante, avere la forma del decreto-legge.

(2690) « BUZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza del fatto che il prefetto di La Spezia ha autorizzato l'apertura di supermercati, pur in presenza di voti contrari, responsabilmente espressi dai consigli comunali di La Spezia e di Sarzana, e di proteste degli operatori economici interessati nel settore distributivo.

« Gli uni e le altre risultano suffragati dalla obiettiva situazione esistente — a La Spezia e a Sarzana — sia, in generale, in quanto a possibilità di offerta del mercato e ad andamento della domanda dei consumatori, sia, in particolare, in quanto ad organizzazione e strutture distributive, le quali anzi — proprio dove i supermercati dovrebbero essere aperti — risultano in numero di punti di vendita più che adeguate alla intensità degli abitanti e, soprattutto, rispondenti, per la maggior parte, alle moderne tecniche di vendita.

« Pertanto l'interrogante, in considerazione non già di angusti interessi di categoria (che tuttavia non possono né devono essere trascurati) ma della esigenza dell'ordinato e sano svolgersi del commercio — tale cioè che non provochi prevedibili scompensi, se non addirittura improvvisi e gravi dissesti, per aziende la cui libertà di commercio deve essere tutelata dalla invadenza di chi spesso non può accampare altro sostegno che la prevalenza finanziaria — chiede di conoscere — con l'urgenza che il caso esige — se il ministero non intenda intervenire con appropriato provvedimento di revoca delle licenze di apertura dei supermercati ai quali si è fatto riferimento.

(2694) « FASOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze, per conoscere se, di fronte alle calamità che il 4 luglio 1965 hanno duramente colpito le popolazioni di vaste zone della valle padana, intendono predisporre d'urgenza un piano di interventi intesi:

1) a ripristinare le abitazioni e i ricoveri del bestiame e delle scorte agricole distrutti o danneggiati;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

2) a ripristinare i terreni e le coltivazioni arboree sconvolte;

3) ad indennizzare i contadini per le perdite subite in seguito alla distruzione delle attrezzature agricole, delle scorte vive e morte e dei frutti pendenti;

4) a sospendere la riscossione delle sovraimposte fondiari e dei contributi assistenziali e previdenziali.

(2692) « ANGELINO PAOLO, PIGNI, RAIA, CERAVOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare con somma urgenza per aiutare e risarcire i danni prodotti alle persone ed ai loro beni danneggiati dall'uragano che ha investito così gravemente le campagne ed i centri abitati di tante zone dell'Italia settentrionale.

« Gli interroganti, ritenendo che detta situazione rivesta carattere di eccezionale gravità, ritengono che non possa essere affrontata che con interventi di carattere straordinario ed urgente.

(2693) « CURTI IVANO, LAMI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non è stato rinnovato il consiglio di amministrazione del banco di Sicilia, già da tempo scaduto, nonché i criteri che si intendono adottare per il rinnovamento dello stesso;

e per sapere, altresì, se risponde al vero che la nomina del nuovo consiglio è stata fino ad oggi rinviata a causa degli insanabili contrasti sorti tra frazioni e clientele dei partiti di maggioranza;

e, infine, per conoscere come intende intervenire per evitare ulteriori danni alla economia siciliana e pregiudizio all'avvenire del banco stesso.

(2694) « MACALUSO, SPECIALE, DE PASQUALE, FAILLA, PELLEGRINO, DI MAURO LUIGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno, per conoscere quali straordinari provvedimenti ed aiuti intendano dare a favore delle migliaia di famiglie di coltivatori della provincia di Verona, così duramente colpite dai nubifragi del 4 luglio 1965, la cui violenza e vastità non ha precedenti.

« Tale calamità ha colpito circa 50 comuni pari alla metà dell'intera superficie della pro-

vincia e l'intensità della grandine ha portato la distruzione di circa un milione e mezzo di quintali di uva, prevalentemente quella delle zone tipiche; circa la metà della promettente produzione di pesche; circa un terzo della produzione di mele e pere, oltre alle colture erbacee: frumento, granturco, bietole, foraggiere, tabacco, ortaggi, ecc. comprese nella zona colpita.

« La violenza del ciclone ha scoperchiato centinaia di abitazioni, specialmente nella zona di San Bonifacio, Zimella, Arcòle ecc.; ha sradicato migliaia di piante da frutto e di piante industriali; portato a valle lo strato attivo del terreno creato dal lavoro di generazioni delle colline coltivate dei comuni di Monteforte, Soave, Montecchia, Roncà, Negrar e altre località.

« Purtroppo la violenza della grandine non solo ha distrutto totalmente la produzione dell'uva delle zone colpite, ma ha compromesso la vita di milioni di piante di viti, rendendo incerta la produzione per i prossimi due anni.

« Migliaia e migliaia di produttori, coltivatori diretti, affittuari e mezzadri hanno perduto per l'anno in corso ogni reddito per vivere, mentre sono gravati da impegni finanziari incontrati recentemente per l'acquisto di materie indispensabili per l'ordinaria coltivazione.

« È una calamità, si ripete, che non ha precedenti nella storia della provincia di Verona per vastità e violenza.

« Dalle indicazioni fornite dagli organi tecnici della provincia, dalle organizzazioni sindacali dei produttori e dalle autorità amministrative, risulta come si renda assolutamente indispensabile provvedere a quanto segue:

a) distribuzione ai viticoltori di anticritogamici per la lotta immediata ed energica, nei vitigni gravemente colpiti e quindi facilmente esposti ad attacchi di parassiti vegetali che possono portare in breve tempo alla morte delle piante;

b) disposizioni all'Ispettorato agrario e all'Intendenza di finanza perché si dia inizio subito ad individuare esattamente la superficie colpita e quindi disporre per l'esonero dalle tasse e imposte come previsto dalla legge del 1960, n. 739, e dalla legge del 1964, n. 38;

c) disporre per la sospensione e rinvio del pagamento delle rate dei mutui agrari, dei produttori, di prossima scadenza;

d) autorizzazione agli Istituti di credito perché possano distribuire prestiti di condu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

zione a basso tasso come previsto dall'articolo 19 del " piano verde ";

e) finanziamento di opere pubbliche in varie zone della provincia per poter dare occupazione alle migliaia di famiglie rimaste improvvisamente e per almeno un anno senza rendita.

(2695) « PREARO, CANESTRARI, GONELLA GUIDO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti sono stati adottati per soccorrere le popolazioni dei comuni di Ostellato e di Comacchio, della provincia di Ferrara, duramente colpite dall'uragano del 4 luglio 1965.

(2696) « GESSI NIVES, LOPERFIDO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio esistente tra le maestranze dello stabilimento Piaggio di Pontedera, creatosi a seguito dell'avvenuta richiesta della società di procedere ad una ulteriore riduzione di 260 unità lavorative dopo quella avvenuta nel gennaio del 1965.

« In considerazione, altresì, della riduzione delle ore lavorative e del rilevante numero di operai che già si trovano sotto cassa integrazione salario, gli interroganti chiedono se i Ministri interrogati intendano intervenire presso la società Piaggio, affinché provveda a sospendere i licenziamenti, convocando le parti in sede ministeriale per discutere sui motivi addotti dalla società a sostegno della sua richiesta.

(2697) « ROBERTI, CRUCIANI, DE MARZIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi per un primo urgente intervento a favore dei colpiti del ciclone abbattutosi nel Veneto ed in particolare nel veronese, nel vicentino, nel basso polesine, nella marca trevigiana e nella bassa friulana e quali azioni intenda prospettare al Parlamento per i gravi danni alle abitazioni, alle strutture varie dei servizi, all'economia agricola ed industriale.

(2698) « FRANCHI, CRUCIANI, SERVELLO, TRIPOLI, SPONZIELLO, CARADONNA, MANCO, CALABRÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del turismo e spettacolo, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'interno,

della difesa e dell'agricoltura e foreste, per conoscere:

se risulta loro che, nonostante l'irrimediabile deturpazione che ne verrebbe al paesaggio di Portofino — uno dei pochi che abbiano in parte resistito al cieco assalto del cemento — e contro i diritti e la volontà dell'ente autonomo del monte di Portofino e dei Consigli comunali di Camogli, Portofino e Santa Margherita, si vuole procedere all'impianto di un radiofaro sul monte di Portofino, pretendendo che nell'anno 1965 la sicurezza della navigazione aerea e — nientemeno — l'interesse militare possano essere salvaguardati solo in quel modo;

se risulta loro che, mentre accade quanto sopra e mentre, anche di recente, sono state consentite costruzioni sul promontorio di Portofino che violano le norme e i valori dell'ambiente naturale (con palese discriminazione nei confronti delle ben più modeste richieste provenienti dai contadini del luogo), si è rigorosi nell'impedire che i cacciatori di Portofino e dei vicini comuni accedano a una anche limitata zona del monte per esercitarvi il loro popolare sport, così come hanno potuto fare fino a qualche tempo fa e come hanno richiesto anche in un esposto alla massima autorità dello Stato.

Gli interroganti chiedono quali interventi i Ministri interessati intendano attuare per porre riparo a quanto sopra è denunciato e che conferma come continui indisturbato lo scempio del paesaggio ligure e italiano.

(2699) « SERBANDINI, NATTA, D'ALEMA, TODROS, MELLONI, AMASIO, NAPOLITANO LUIGI, FASOLI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti di immediato intervento intenda disporre per assicurare la solidarietà della nazione alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi domenica 4 luglio 1965 in numerose province dell'Italia settentrionale e per sapere se, in relazione all'urgenza di ricostruire gli abitati e di consentire la ripresa delle attività economiche interrotte, non ritenga di fare ricorso alla forma del decreto-legge per estendere a tali zone le provvidenze già disposte per analoghe calamità.

(505) « ZACCAGNINI, RUMOR, FABBRI FRANCESCO, BUZZI, CERUTI CARLO, FORNALE, BISAGLIA, MARCHIANI, PREARO ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1965

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, in relazione alla gravissima situazione determinatasi in vaste zone del nord-Italia, particolarmente in Emilia, Veneto, Friuli, Piemonte e Lombardia, a seguito dell'uragano del 4 luglio 1965, e sui provvedimenti adottati e che si intendono realizzare per fronteggiare tale situazione e per riattivare la vita economica e sociale di queste località.

« In diversi comuni delle province di Parma, Piacenza, Ferrara, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Gorizia, Trieste, Bergamo, Mantova e Alessandria la disastrosa e violenta calamità naturale del 4 luglio 1965 ha provocato lutti e ingentissimi danni alle colture, agli allevamenti, agli impianti e fabbricati rurali, nonché a fabbriche, cantieri, opere pubbliche e abitazioni civili per un ammontare di varie decine di miliardi, gettando nella disperazione, in enormi disagi e in difficoltà di ogni genere migliaia di famiglie.

« Gli interpellanti chiedono che il Governo, attraverso i ministeri competenti, intervenga con la urgenza che la gravità dell'evento richiede e a tal fine predisponga provvedimenti atti a:

1) soccorrere con adeguate misure di assistenza le famiglie più colpite e particolarmente quelle che hanno perso congiunti;

2) ripristinare, con adeguati e differenziati contributi dello Stato, le abitazioni sia rurali che urbane, gli impianti industriali, i ricoveri per il bestiame;

3) indennizzare i contadini coltivatori dei danni subiti alle attrezzature aziendali, alle scorte vive e morte, ed ai prodotti ed a concedere mutui a lunga scadenza per il ripristino delle coltivazioni e degli allevamenti;

4) sospendere la riscossione dei contributi mutualistici e delle imposte e sovrainposte fondiari;

5) sospendere il pagamento dei canoni di affitto in agricoltura e realizzare, per gli anni futuri, un'adeguata riduzione di tali canoni;

6) ricostruire le opere pubbliche, civili dei centri abitati con l'aiuto dello Stato agli enti locali.

« Gli interpellanti, infine, di fronte al ripetersi dei disastrosi fenomeni atmosferici e tenuto conto che la legislazione in essere a questi fini è assolutamente carente perché limitata e parziale, chiedono se il Governo non ritenga necessario, anche tenendo conto delle diverse proposte di iniziativa parlamentare, la costituzione di un « fondo nazionale di solidarietà » disciplinato in modo da poter intervenire tempestivamente e in forma adeguata ogni qualvolta si verificano disastri di questa natura.

(506) « OGNIBENE, MICELI, GORRERI, VIANELLO, LIZZERO, GESSI NIVES, TAGLIAFERRI, ASTOLFI MARUZZA, MARCHESI, BERNETTIC MARIA, FRANCO RAFFAELE, Busetto, AMBROSINI, LENTI, SANDRI, GOMBI, BO, VENTUROLI, BRIGHENTI, GOLINELLI ».